

V

Note di diplomatica vescovile bolognese dei secoli XI-XIII

DI GIORGIO CENCETTI

I

La cattedra episcopale bolognese nel medioevo non fu illustrata da personalità così spiccate storicamente come quelle che in varie guise resero illustri altre sedi vescovili: ma poiché agli effetti formali della diplomatica è assai relativo il conto da fare degli elementi sostanziali, che vanno lasciati al campo più ampio della storia, e d'altra parte non sarà possibile la desiderata formulazione di una teoria generale della diplomatica vescovile se non dopo che sarà stato compiuto un congruo numero di studi locali, ci è sembrato non inutile un esame preliminare dei diplomi e della diplomatica dei vescovi di Bologna, condotto con intenti analoghi (se pur con metodo alquanto diverso) a quelli degli studi che già sono stati fatti per altre città.

I documenti utilizzati a questo scopo risultano dall'elenco seguente: e siamo spiacenti che le attuali eccezionali circostanze non ci abbiano permesso di estendere le ricerche che a pochi archivi non bolognesi. Naturalmente l'elenco stesso, benché redatto in seguito ad indagini coscienziose, non ha pretese di completezza, nemmeno riguardo agli archivi di Bologna. Nella sua redazione si è tenuto conto solamente di quei documenti a cui, avuto riguardo ai caratteri intrinseci e a quelli estrinseci, poteva attribuirsi preciso carattere di diplomi o di privilegi. Si sono esclusi così tutti gli atti e negozi nei quali fosse parte il vescovo, quando non si sottraessero, per forma o contenuto, alle forme giuridiche del diritto comune o a quelle diplomatiche del documento privato (p. es. le numerose enfiteusi vescovili che, a partire dal 959 recano la sottoscrizione del vescovo e dei canonici); così anche gli atti non episcopali corroborati da tale sottoscrizione (uso che, per altro, sembra sconosciuto a Bologna) e anche quegli atti che si potrebbero dire di normale amministrazione della curia, come licenze varie (p. es. d'alie-

nazione di beni ecclesiastici), deleghe di giurisdizione, ecc., cioè quelli che se durante il secolo XII appaiono ordinariamente compiuti dal vescovo, nel corso del XIII passano per lo più (non sempre) alla competenza del vicario generale; né infine gli atti giudiziari del foro episcopale, anche se si fosse trattato (ma non mi è accaduto di trovarne) di sentenze pronunciate dal vescovo in persona. Molto di questo materiale, la cui inserzione avrebbe permesso di render copiosissimo l'elenco che segue, rientra in realtà nella diplomatica vescovile, ma per varie ragioni, così programmatiche come materiali (fra queste non ultimo il desiderio di brevità) ci hanno indotti a limitarci ai soli diplomi in senso stretto, nella loro doppia forma di privilegi e mandati, e solo per la loro strettissima connessione con questi ultimi abbiamo preso in considerazione anche alcune lettere patenti (recanti tutte, d'altronde, concessioni d'indulgenze: materia cioè che nella diplomatica pontificia, prima dell'apparizione del breve, è di regola trattata da bolle); fra i privilegi abbiamo ritenuto di dover comprendere anche alcune concessioni, specie di decime, cui la presenza di una modicissima pensione dà l'apparenza di atti bilaterali, mentre in sostanza hanno carattere prettamente grazioso e d'altronde sono redatti in forme diplomatiche di una certa solennità.

Nel sommario esame diplomatico aggiunto ad ogni documento si è tenuto speciale conto di quelle formule che, come l'arenga, il *datum*, ecc., avendo possibilità di svolgimento alquanto più libero, potrebbero fornire indizi di speciali usi cancellereschi locali; e così pure della formula ingiuntiva od esortativa delle lettere patenti e dei mandati, che potrebbe valere come criterio di classificazione. Sono stati tenuti distinti gli originali, per i quali è possibile un esame così dei caratteri estrinseci come di quelli intrinseci, dalle copie, nelle quali l'analisi deve forzatamente limitarsi al solo intrinseco.

II.

1. 1065 giugno 10. Il vescovo Lamberto dona ai canonici della cattedrale parecchie terre in Arcoveggio e in altri luoghi del contado Bolognese e conferma i loro possedimenti.

Bologna, Arch. di Stato, S. Pietro, 20-207 n. 11.
Ed. SAVIOLI, *Annali Bolognesi*, vol. I, parte II, p. 10.

Il protocollo s'inizia con una doppia invocazione, simbolica e verbale; segue la datazione, con gli anni dell'era volgare, quelli di pontificato di Alessandro II e di regno di Enrico IV, il giorno, il mese e l'indizione. Viene poi l'intitolazione, con la formula *divina favente gratia*; manca l'*inscriptio* e non v'è formula di perpetuità né di saluto. L'arenga è: *Si servorum Dei ministrorumque Eius idoneis precibus aures nostras accomodaverimus, Deo placere credimus*; segue introdotta da *quocirca*, la promulgazione (*cunctorum presentium ac futurorum sancte Dei Ecclesie fidelium pericie notum fieri volumus*), poi la

narratio, ridotta al ricordo della riforma della canonica eseguita ai tempi del vescovo stesso e alla motivazione dell'opportunità della concessione con la necessità di non distrarre con cure secolari i canonici, che il vescovo vuole dedicati agli studi e alla preghiera. Segue ancora una lunghissima *dispositio*, con la descrizione *per adfines* delle terre donate e la conferma degli altri possedimenti; poi la *sanctio*, con la promessa di premio e di pene spirituali e la *roboratio* con l'annuncio della sottoscrizione; infine l'*actum*, che è semplicissimo (*Actum in predicta canonica indictione terciâ*, con richiamo alla datazione posta in principio del documento, come nei documenti notarili Bolognesi dell'epoca). Nell'escatocollo è la sottoscrizione autografa del vescovo, poi i *signa manuum* di cinque testi; il documento è chiuso da una *completio* di tipo notarile, nella quale tuttavia lo scrittore, che è un diacono, non si qualifica notaio: *In Dei nomine ego Iohannes diaconus eiusdem Ecclesie per preceptum domini mei episcopi sicut supra legitur scripsi et absolvi*.

La scrittura è una minuscola piuttosto incerta e senza armonia, mancante di decisi caratteri cancellereschi. Le aste superiori sono piuttosto lunghe, ma non più di quanto non siamo abituati a vederne in scritture documentarie locali coeve: solo quelle della prima riga sono esageratamente allungate, e questo è un carattere indubbiamente cancelleresco, ma non sconosciuto ad alcuni documenti notarili più solenni (donazioni, ecc.) nei quali talvolta anzi l'allungamento è ripetuto nella *completio*. Nella legatura *et* l'occhiello superiore della *e* è piccolo, posto molto in alto e unito alla base mediante un'asta, la *t* raggiunge la lunghezza di tutte le aste superiori: ma anche questa forma non è rara nelle carte notarili Bolognesi, specie in quelle di alcuni notai che usano ancora la scrittura corsiva. In questo documento, tuttavia, l'innalzamento dell'occhiello e il prolungamento della *t* sono voluti e contrari alle abitudini dello scrittore, perché più volte li vediamo eseguiti in via di correzione su precedenti scritture della legatura nella forma usuale libraria. Altri accenni di stilizzazione si potrebbero forse sorprendere nell'esagerazione della coda del compendio per *rum* finale e altrove ma son poco sicuri perché potrebbero corrispondere altrettanto bene a vezzi personali dello scrittore. Una sola volta è usato il legame cancelleresco *ct* con le lettere scostate; mai quello *st*.

2. 1110 luglio 10. Il vescovo Vittore concede in perpetuo a Tribuno, abate di S. Giorgio Maggiore di Venezia, la chiesa di S. Stefano in Funi con decime e primizie.

Venezia, Arch. di Stato, S. Giorgio Maggiore, busta 9, processo n. 508.

È una riproduzione quasi letterale della concessione del vescovo Gerardo, dell'8 novembre 1089, per cui vedi al n. 31 del presente elenco. Vi è qualche mutamento solo nella formula di garanzia e, naturalmente, nelle sottoscrizioni.

Nel protocollo iniziale si ha invocazione e datazione come nei documenti privati della stessa epoca. Segue l'arenga: *Si ad celestia regna pervenire desideramus, non pigro studio laborare debemus et quantum possumus Deo auxiliante festinare debemus ut ecclesiasticam exaltationem sublevare possimus, quam etiam dominus noster Iesus Christus proprio redemit sanguine*. Poi è l'intitolazione, legata con *quapropter* all'arenga e immedesimata nella disposizione, come negli istrumenti notarili di donazione; seguono la sanzione e la clausola di garanzia o *defensio* corroborata da una pena contrattuale, con formula identica a quella usata a Bologna nel secolo XI per i documenti di trasferimento della proprietà. Nell'escatocollo, le sottoscrizioni del vescovo Vittore, dell'arciprete, del vicedomino e di tre canonici, l'elenco dei testi (come nei documenti privati) e infine, invece del *datum*, una *completio* notarile. *In Dei nomine ego Iohannes clericus, primicerius et notarius s. Bononiensis Ecclesie hoc preceptum sicut super legitur, scripsi et firmavi atque absolvi*.

La scrittura è quella del notaio Giovanni, che conosciamo (non però come chierico) attraverso vari documenti privati, a partire dall'anno 1100: tuttavia le aste (che lo scrittore traccia usualmente abbastanza lunghe, clavate in alto e ornate di trattini complementari) sono in questo diploma alquanto più allungate del solito. L'allungamento in alto dell'asta del legamento *et*, le forme dei legamenti *st* e *ct*, la direzione inclinata verso sinistra dei trattini complementari delle aste inferiori, l'accuratezza della scrittura, le maiuscole molto grandi, il modico rivolgimento verso sinistra delle estremità inferiori della *p* e della *q* sono caratteristiche che si trovano anche negli atti privati del medesimo scrittore. L'apprezzazione *In Dei nomine* prima della *completio* è invece una novità per il nostro Giovanni (non per altri notai) e la sua presenza si deve forse allo speciale carattere del documento.

3. 1126 agosto 4. Il vescovo Vittore concede al monastero di S. Benedetto di Polirone una chiesa in Dalmanzatico e una in Lambriano.

Mantova, Arch. di Stato, arch. Gonzaga, P, XIII, 34, b. 2326.

Reg. TORELLI, *Regesto Mantovano*, vol. I (*Regesta Chartarum Italiae*, vol. XII), Roma 1914, p. 140.

Non ho potuto vedere l'originale, attualmente (febbraio 1941) sottratto alla consultazione.

Precede la datazione, col giorno, mese, anno dell'e. v. e indizione, segue l'intitolazione e l'*inscriptio*; mancano così la formula di perpetuità come quella di saluto. Il regesto non reca nemmeno l'arenga, ma questa parte del documento è sistematicamente tralasciata in tutto il volume, ed è quindi possibile che nell'originale sia presente. L'*actum* fa menzione del luogo (*in domo episcopi*); la sottoscrizione del vescovo è seguita da quelle dell'arcidiacono, dell'arciprete e di tre canonici. Il regesto riporta quindi anche quella di *Angelus notarius*, che è certamente quell'*Angelus causidicus* del quale ci sono pervenuti moltissimi documenti dal 1118 al 1140 circa; e di due altri causidici (Pietro Bono e Ugo) evidentemente testimoni. Mancherebbe quindi ogni accenno allo scrittore del privilegio.

4. 1130 ottobre 4. Il vescovo Enrico concede in perpetuo al monastero di S. Giorgio Maggiore di Venezia la chiesa di S. Pietro di Funi, con decime e primizie.

Venezia, Arch. di Stato, S. Giorgio Maggiore, busta 9, processo n. 508.

Transunto quasi letterale del diploma del 1110, con la sola modificazione della data, dei nomi, delle sottoscrizioni (il vescovo Enrico e l'arcidiacono Rodaldo). Rogata dal medesimo Giovanni chierico, primicerio e notaio della Chiesa Bolognese, ha caratteristiche identiche a quelle del documento 2.

5. 1133 maggio 9. Il vescovo Enrico esime i canonici di S. Vittore dai tributi, conferma i possessi del convento presenti e futuri, proibisce l'allontanamento dei professi dal monastero senza licenza del priore, vieta che alcuno impedisca il passaggio dei chierici secolari alla vita regolare, dà licenza di ricevere le ordinazioni da qualsiasi vescovo in caso di vacanza della sede Bolognese o di sua occupazione da parte di uno scismatico.

Bologna, Arch. di Stato, S. Giovanni in Monte, 2-1342, n. 2.

Ed. SARTI e FATTORINI, *De claris archigymnasii Bononiensis professoribus*, 2ª ed. Bologna 1888, vol. II, p. 249.

Privilegio ricco di solennità cancelleresche. Doppia invocazione, simbolica nella forma del *labarum* e verbale con la formula *In nomine sancte et individue Trinitatis*. L'intitolazione è *Henricus Dei gratia s. Bononiensis Ecclesie episcopus licet indignus, servus servorum Dei*; segue l'*inscriptio*, alla cui fine è la formula di perpetuità *in perpetuum*. La prima riga e parte della seconda (fino a *ecclesie S. Victoris*) è in lettere allungate. L'arenga è: *Ecclesiastice sollicitudinis pietas nos iugiter ammonet ut religiosas personas atque religionem Deo placitam studeamus modis omnibus augendo diligere et diligendo propagare: numquam enim obsequium Deo gratum impenditur nisi ex radice caritatis procedat et a religionis puritate undique custodiat*. Alla disposizione segue la sanzione; il testo è concluso da un triplice *amen*. Nell'escatocollo si ha nel mezzo la sottoscrizione del vescovo e, sotto, quelle dell'arcidiacono, dell'arciprete, di quattro preti, di tre diaconi e di un suddiacono. A sinistra la rota, con la leggenda fra i due cerchi: *sancta Bononiensis Ecclesia* e nei cantoni *sanctus Petrus sanctus Paulus*; a destra il *benevalete* in monogramma. Il privilegio termina col *datum* nella seguente formula: *Datum Bononie per manus Pauli Romani vice nostri scriptoris, indictione XI, incarnationis dominice anno M.C.XXX.III, nonas madii, pontificatus autem donni Henrici anno .IIII.^{to}*. Dalla plica pende il sigillo, attaccato a lacci di canapa, abbastanza conservato, recante la mezza figura di un vescovo con dalmatica e pastorale, nimbato e benedicente; della leggenda si può leggere solo ...BON...EPS.

La scrittura offre notevoli stilizzazioni cancelleresche: maiuscole con tratti raddoppiati, aste superiori allungate (quelle della *s* sono annodate due volte in alto in guisa analoga ad alcuni diplomi imperiali, p. es. quello di Corrado II del 1027, Stumpf, n. 1939), riprodotto in *Archivio Paleografico Italiano*, III, 96, la coda della *g* tracciata in modo artificioso. Il segno d'abbreviazione generico è rappresentato da un nodulo; le *s* e le *r* finali sono maiuscole rimpicciolite: ma queste due ultime caratteristiche si riscontrano anche negli atti notarili della medesima epoca, o per lo meno in quelli di alcuni notai. Paolo Romano, scrittore del diploma, ci è ignoto.

Il dettato del diploma, tranne alcune lievi necessarie modificazioni, corrisponde perfettamente a quello del privilegio emanato pochi giorni prima (30 aprile) a favore dei medesimi canonici di S. Vittore da Gualtiero arcivescovo di Ravenna (ed. SAVIOLI, *Annali Bolognesi*, I, II, p. 185) e sottoscritto anche dal vescovo Enrico di Bologna. Al medesimo documento corrispondono anche tutte le caratteristiche diplomatiche segnalate, solo che, naturalmente, nel privilegio Ravennate c'è il consueto *legimus* al posto della sottoscrizione del vescovo.

Secondo il Savioli, op. cit., vol. I, parte I, pp. 234-35, il diploma è spurio. «Il nome di Rodaldo arcidiacono – egli dice – che s'incontra in tempo ch'era sottentrato Maurelio, il *Benevalete* con l'altre formule, non usurpate, ch'io pensi, dalla nostra Chiesa annunciano manifestamente che la carta è fittizia ed estraneo il sigillo appostovi. Aggiungasi che Rodaldo ha sottoscritto il primo sopra l'arciprete, quando gli arcidiaconi non avevano occupato ancora la precedenza sugli arcipreti». Di questi argomenti solo il primo ha qualche consistenza, ed è appoggiato su un documento dell'archivio di S. Pietro (Archivio di Stato, S. Pietro, 20-207 n. 19) che, come riferisce il Sarti, *De claris archigymnasii Bononiensis professoribus* cit., vol. I, p. 639, e come abbiamo visto noi stessi, è datato del 1130, ind. 8ª, *temporibus d. Henrici episcopi Bononiensis, archipresbiteri Lamberti et Maurelii archidiaconi*. Ma di fronte a questa contraddizione, che potrà trovare certo qualche spiegazione, sol che si voglia cercarla, sta il fatto incontrovertibile e indubitabile che tanto la sottoscrizione di Enrico quanto quella dell'arcidiacono Rodaldo sono autentiche, come mostra fuor d'ogni dubbio il confronto col doc. 4 del presente elenco, e con altri documenti portanti simili firme, per esempio l'enfiteusi del 1143 a S. Vittore (ed. Cencetti in *Chartularium Studii Boloniensis*, vol. XIII, p. 19): quella del 1139 a due privati (ined.,

S. Giov. in Monte, 3-1313 n. 15), ecc., d'altra parte Rodaldo appare arcidiacono ancora nel 1139, in un documento che non offre alcun motivo di sospetto: vedi avanti, n. 7. Anche per questo diploma valgono poi gli argomenti che saranno addotti in favore del seguente: sicché, per conto nostro, noi non crediamo possibile dubitare della sua autenticità.

6. [1136 febbraio]. Il vescovo Enrico privilegia il priore Guido e la canonica regolare di S. Maria di Reno.

Bologna, Arch. di Stato, S. Salvatore, 1-2448, n. 2.

Ed. TROMBELLI, *Memorie storiche concernenti le due canoniche di S. Maria di Reno e di S. Salvatore*, Bologna 1752, p. 358.

Il dettato è identico a quello del diploma precedente, tranne naturalmente, i nomi e i luoghi.

L'invocazione è preceduta dal *labarum* ed è parzialmente scritta in minuscola: da *Trinitatis* alla fine del rigo comincia la scrittura allungata, che continua nella seconda riga fino alla prima delle due lettere della parola *Iuxta*, per riprendere con *quam futuris*; la formula di perpetuità è rappresentata dal compendio consueto ai privilegi pontifici. Alla fine del testo è il triplice *amen* abbreviato, con le *m* onciali, poi la sottoscrizione del vescovo. In confronto col documento precedente mancano la *rota*, il *benevalete* e le sottoscrizioni dei canonici, il sigillo, conservato solo per metà, è uguale a quello del documento precedente, ma è aderente anziché pendente. Manca il *datum*: la datazione si può stabilire solo collegando questo privilegio al complesso di tutti quelli emanati per la fondazione della canonica regolare lateranense di S. Maria di Reno, editi dal Trombelli, op. cit., p. 396 e sgg., e in particolare con quello di Gualtiero arcivescovo di Ravenna, del febbraio 1136, dal quale dipende direttamente. È da notare che nel diploma Ravennate si hanno nell'escatocollo le consuete solennità (sottoscrizioni, *rota*, *benevalete*) che mancano nel Bolognese: tuttavia, in questo, dopo la sottoscrizione del vescovo è stato lasciato un largo spazio bianco, sicché non si può escludere che, almeno in un primo tempo, si fosse pensato d'inserirvele. Contro quest'ipotesi sta però il formato del documento, più alto che largo, e la mancanza della plica. La scrittura ha caratteristiche cancelleresche parzialmente riprese da quelle del diploma Ravennate citato. Le aste superiori sono modicamente allungate; le maiuscole ingrandite e artificiose, spesso con tratti raddoppiati: il segno *et* è stilizzato. Le *s* finali sono talvolta minuscole, più spesso maiuscole impicciolate, molte volte anche maiuscole allungate; le *s* minuscole hanno il tratto superiore dell'occhiello ondulato e poi annodato (tuttavia si trovano qua e là alcune *s* normali, probabilmente sfuggite all'attenzione dello scrittore); il legamento *st* è cancelleresco. La caratteristica più originale della scrittura è però imitata dal citato diploma Ravennate e si trova nell'abbreviazione della desinenza *rum*, stilizzata per mezzo dell'intrecciamento della sua coda in alto, ripetuto due o tre volte: bisogna tuttavia dire che in un certo numero di casi questa stilizzazione è trascurata.

Secondo A. Hessel, *Geschichte der Stadt Bologna von 1116 bis 1282*, Berlino 1910, p. 107, nota 69, questo documento sarebbe «eine Fälschung mit wohl echtem Siegel, deren Zweck bei der geänderten Fassung der Ordinationsbestimmungen zutage tritt»: infatti nel diploma Bolognese alla formula *ordinationes clericorum a quo malueritis catholico episcopo suscipere locorum vestrorum fratribus permittimus* non segue la limitazione *vel cum episcopum non habet Bononiensis Ecclesia vel quem habuerit constat non esse catholicum*, che si trova nel diploma Ravennate donde esso è tratto e anche nel diploma vescovile per S. Vittore del 1133 (n. 5) che abbiamo visto a torto contestato dal Savioli. Sta però di fatto che la scrittura del documento è indubbiamente e incontestabilmente della metà del secolo XII, epoca nella quale non sarebbe stata possibile una falsificazione che recasse la data del 1136: di più la sottoscrizione del vescovo appare chiarissimamente scritta dalla medesima mano che vergò quelle dei documenti n. 4 e n. 5 di questo elen-

co: e questo fatto, anche se non esistessero ragioni definitive per ritenere autentico il n. 5 e se non fosse impossibile esprimere sospetto alcuno sul n. 4, basterebbe per assicurare la genuinità di tutte e tre le carte in esame.

7. 1139 novembre 15. Il vescovo Enrico concede al monastero di S. Benedetto in Polirone una chiesa in Dalmanzatico, una in Lambriano e una in Bologna, dedicata a S. Maria e sita in luogo detto "Claveca".

Mantova, Arch. di Stato, Arch. Gonzaga, P, XIII, 34, b. 3326.

Reg. TORELLI, *Regesto Mantovano* cit., vol. I, p. 166.

Tranne l'aggiunta della chiesa di S. Maria "de Claveca", il dettato del documento appare identico a quello del n. 3. Nella datazione, che è anche qui nel protocollo, è aggiunto in più l'anno d'impero. La sottoscrizione del vescovo Enrico è seguita da quella dell'arcidiacono Rodaldo, poi da quelle di due canonici. Non c'è elenco di testi: c'è però la *completio* di *Gerardus notarius*, notissimo a coloro che hanno esaminato documenti privati bolognesi di quest'epoca.

8. 1151 settembre 21. Il vescovo Gerardo Grassi concede all'arciprete e al capitolo della cattedrale, con divieto d'alienazione, la chiesa di S. Pietro in Castagnolo Minore.

Bologna, Arch. di Stato, S. Pietro, 20-207, n. 23. Ivi, Arch. Capitolare, Libro delle Asse, c. 12, copia del sec. XIII.

Nessuna solennità estrinseca, tranne la sottoscrizione del vescovo e il sigillo (perduto) pendente da lacci di seta verde. La scrittura è quella consueta del notaio Ugo, senza traccia di solennità o di stilizzazioni: anzi, in alcuni documenti privati del medesimo notaio appare più curata.

Nell'intrinseco non è però possibile non classificare questo documento fra i privilegi, così per il suo carattere grazioso come per la sua natura giuridica, che non ha nulla di contrattuale, come infine per il formulario diplomatico: d'altronde il contesto medesimo dell'atto parla ripetutamente di *privilegium* e di *decretum*.

All'invocazione e alla datazione, espresse nella forma consueta dei documenti notarili dell'epoca, segue l'intitolazione (*Gerardus Dei gratia s. Bon. eccl. episcopus*) e quindi l'arenga (*Esse benivolentie eiusque pertinere creditur celsitudini omne quod ad utilitatem, et ornatum adeo sibi iniuncte potestatis respiciet semper cogitare et devotissimis subditorum precibus clementer annuere*), poi la disposizione, la sanzione e la *minatō*; infine l'*actum* nelle forme consuete dei documenti notarili bolognesi coevi, dai quali è pure tolta la *rogatio* (*Prenominatus d. Gerardus Dei gratia episcopus hoc decretum ut supra legitur scribere rogavit*) e la *completio* (*ego Ugo not. ecc. S. Petri hoc decretum ut supra legitur scripsi et firmavi*).

9. 1154 giugno 3. Il vescovo Gerardo Grassi conferma a Lucia badessa di S. Cristina le donazioni fatte dal conte Ubaldo e dalla contessa Beatrice al monastero e concede a questo tutto ciò che possiede *de iure s. Bononiensis Ecclesie* con decime e sepolture.

Bologna, Arch. di Stato, S. Cristina, 3-2864.

Ed. MITTARELLI, *Ann. Camald.*, III, app., p. 470; SAVIOLI, *Ann. Bolognesi*, I, II, p. 236.

Manca qualsiasi invocazione; le prime due righe, che comprendono l'intitolazione, l'*inscriptio* e la formula di perpetuità, sono in caratteri allungati. L'arenga è: *Equitatis et iustitiae ratio persuadet nos ecclesiis perpetuam suarum rerum firmitatem et vigoris inconcussi monumenta ubique serrare et religiosas personas et religionem*, ecc., proseguendo poi come nei diplomi nn. 5 e 6 nel presente elenco. Nella *dispositio* sono in maiuscole i nomi degli antichi benefattori del convento, i conti di Bologna Ubaldo (circa 1090) e Beatrice (1099, v. Savioli, I, II, n. 5): dopo la *sanctio* e la *minatio*, il testo è concluso da un *amen* scritto con lettere spazeggiate. Nell'escatocollo, dopo la sottoscrizione del vescovo e quelle di tre preti e due diaconi (in due colonne) si ha l'*actum* che è però in realtà un *datum* (*Actum Bon. in palatio episcopi per manum Guidonis in anno Domini .M.C.LIII ind. II die tertio ingrediente iunio*) ed è preceduto da una rozza testa umana che è il segno di tabellionato del notaio Guido. Nella plica rimangono i fori per cui passavano i lacci del sigillo, perduto. La scrittura è molto curata, ma non mostra accenni a stilizzazioni cancelleresche.

10. 1168 novembre 22. Il vescovo Gerardo di Gisla, secondo l'esempio dei suoi predecessori, prende sotto la sua protezione la chiesa di S. Salvatore di Fontana Taona.

Firenze, Arch. di Stato, Diplomatico, Badia di Ripoli, alla data.

Il documento non è al presente consultabile né fotografabile. Dallo spoglio 72 del Diplomatico risulta solo che scrittore del diploma fu Giovanni Bono scriba del vescovo.

11. [1189?]. Il Vescovo Gerardo di Gisla ripete alla badessa Eufrosina del monastero di S. Cristina la conferma dei beni e delle decime.

Bologna, Arch. di Stato, S. Cristina, 3-2864, n. 26.

Ed. MITTARELLI, *Ann. Camald.*, IV, app., n. 106, p. 179.

Il testo è identico a quello del precedente privilegio del 1154; la mano dello scrittore è alquanto diversa da quella del primo, ma ne imita pedissequamente tutte le forme cancelleresche (prime due righe in caratteri allungati, *amen* spazeggiato alla fine del testo, ecc.). La sottoscrizione del vescovo è, come sempre, autografa. Manca il *datum*: per la datazione vedere Lanzoni, *Cronotassi dei Vescovi di Bologna*, ivi, 1932, p. 91 e MITTARELLI, op. cit., vol. IV, p. 139. Dalla plica pendono gli avanzi dell'attacco del sigillo, in seta rossa.

12. [1198-1201]. Il vescovo Gerardo Riosti ripete alla badessa Eufrosina il privilegio di conferma dei beni e delle decime.

Bologna, Arch. di Stato, S. Cristina, 10-2871, n. 18.

Il testo corrisponde esattamente a quello dei due precedenti diplomi di Gerardo Grassi e di Gerardo di Gisla (nn. 9 e 11), di cui ripete anche le caratteristiche diplomati-

che. Sono in lettere allungate la prima riga e tre quarti della seconda, cioè l'intitolazione, l'*inscriptio* e la formula di perpetuità; l'*amen* finale è in maiuscole, ma non spazeggiate. Manca anche qui il *datum*: la sottoscrizione, come dettato, è uguale a quella degli altri diplomi, ma la mano è alquanto diversa, ed è certamente quella del vescovo Gerardo Riosti, come si può agevolmente verificare per mezzo del confronto con quella della sottoscrizione del diploma del 1212 per S. Bartolomeo di Musiano (del presente elenco n. 15). L'elezione di quel vescovo potrà dunque fornirci il termine *post quem* per la datazione del diploma, cioè il 1198 (v. LANZONI, *Cronotassi dei vescovi* cit., p. 96), mentre il termine *ante quem* non ci può essere dato che dal nome della destinataria badessa Eufrosina, che scompare dalle carte del monastero o con l'anno 1201; cfr. altresì MITTARELLI, *Ann. Cam.*, IV, 139.

La scrittura è chiara, ma poco elegante, piuttosto incerta e malsicura: nel suo andamento generale ricorda quella di Rainucino, scrittore di un altro privilegio originale di Gerardo Riosti (n. 15), ma l'evidente sforzo d'imitare quella degli antichi diplomi vescovili per S. Cristina (specie il n. 9) ne falsifica le caratteristiche principali e l'inceppea nel suo svolgimento spontaneo. In ogni modo l'assenza di stilizzazioni cancelleresche (compreso il legamento *st*) lo accosta piuttosto al n. 15 che al n. 14.

13. [1198-1208]. Il vescovo Gerardo Riosti esime i canonici di S. Salvatore e S. Maria di Reno nonché le loro chiese dai tributi e concede diversi privilegi.

Bologna, Arch. di Stato, S. Salvatore, 2-2449 n. 11.

Ed. TROMBELLI, op. cit., p. 383.

Il testo è assolutamente conforme a quello del diploma del febbraio 1136 (n. 6) anche per l'intitolazione, e ne differisce solo per l'elenco delle chiese fondate nel frattempo dai lateranensi di S. Salvatore. La prima riga è in caratteri allungati, e comprende il *labarum*, l'invocazione, l'intitolazione e parte dell'*inscriptio*; nella seconda sono in maiuscole ingrandite la prima parola e l'ultima (che è la formula di perpetuità, abbreviata come al solito). Il testo è chiuso da un triplice *amen*; seguono la sottoscrizione del vescovo e quelle dei canonici in numero di dieci, disposte disordinatamente dopo la prima e non, come farebbe supporre l'edizione del Trombelli, su due colonne. Manca il *datum*, e la data 1194, apposta dall'archivista del convento, che ne riordinò le carte intorno al 1380, sebbene sia stata accettata dal Trombelli, non può soddisfarci perché nel 1194 era ancora vescovo Gerardo di Gisla, mentre la sottoscrizione del presente diploma è sicuramente di mano del vescovo Gerardo Riosti, come mostra il confronto con quella del diploma n. 14 di questo elenco. Il documento non può esser posteriore al 1208, data della morte del destinatario abate Ugo (v. TROMBELLI, op. cit., p. 281), ma nessun elemento ci soccorre per una ulteriore precisazione, dato che nulla ci possono dire i nomi dei canonici che si sottoscrivono e neanche il loro grado gerarchico.

La scrittura è una delle più belle e forse la più caratteristica fra quelle dei diplomi vescovili bolognesi: non è certo di mano dello scriba Rainucino. Le maiuscole hanno per lo più i tratti raddoppiati o assai pieni, le aste inferiori terminano con una leggera voluta a sinistra; le superiori sono parimenti allungate e quelle verticali (esclusa quindi quella della *d*, che ha l'asta lunga ma è onciale) hanno un tratteggiamento ondulato che si trova anche in alcune altre scritture cancelleresche dell'epoca, per esempio quella del decreto dei consoli Pisani del 1154 (v. FEDERICI, *La scrittura delle cancellerie italiane*, tav. XXXII); la *g* ha la coda artificiosamente tracciata e artificiosissima è la stilizzazione del segno *et*, nel quale non si distinguono più gli elementi costitutivi originari. La *c* in legamento con la *t* è crestata; il legamento *st* è cancelleresco; la *s* finale è in tre forme: o maiuscola schiacciata, o a mo' di *s* o semplicemente minuscola, la *r* finale e iniziale (spesso anche media) è maiuscola allungata; la *a* così finale come iniziale e talvolta anche nel corpo

della parola è onciale con l'asta allungata. Tutte queste caratteristiche, tuttavia, non sono assolutamente costanti: nelle prime righe, per esempio, non è usato il legamento cancelleresco per *st*, come invece avviene costantemente nel seguito; sempre nelle prime righe non è costante il tratteggiamento ondulato delle aste verticali superiori ed è invece ondulata l'asta di una *d* onciale, ecc.

14. 1206 aprile 26. Il vescovo Gerardo Riosti concede ai canonici della cattedrale la decima delle novali delle pievi di Bologna e di Buida, confermando le precedenti concessioni dei vescovi Lamberto e Adalfredo.

Bologna, Arch. di Stato, S. Pietro, 21-208 n.12. Copia del sec. XIV, ivi, Arch. Capitolare, Libro delle Asse, c. 12.

Manca l'invocazione; l'intitolazione, l'*inscriptio* e la formula di perpetuità, che occupano una riga e mezzo, sono in caratteri allungati. L'arenga è: *Pastoralis nos monet auctoritas petentium desideria exaudire que rationi non obviant et a iuris tramite non discordant*. Il dispositivo, la sanzione e la *minatio* sono sobri e concisi; non vi sono sottoscrizioni. Vi è invece il *datum*, con la indicazione del datario (Rainucino notaio del vescovo), del millesimo, dell'indizione, del giorno secondo il sistema romano e del mese. Attacchi del sigillo in seta gialla e rossa. In complesso, e sebbene le prime righe in lettere allungate con la formula *in perpetuum* conservino molto del privilegio, il documento ha l'aria d'ispirarsi al modello delle *litterae* pontificie, dalle quali toglie di peso, per esempio, le formule della *sanctio* e della *minatio*: si direbbe quasi una forma di transizione dall'antico privilegio alla bolla pontificia propriamente detta, che verrà in uso con Innocenzo IV. Nella scrittura non c'è molto da notare: i consueti legamenti *ct* e *st* cancellereschi; le aste superiori allungate, quelle delle *s* annodate due volte (invece del primo nodo si può avere un semplice tratteggio ondulato dell'ansa); le *s* finali sono o maiuscole o a forma di *ç*. In ogni caso non sembra possibile che lo scrittore sia il notaio Rainucino la cui mano è assai diversa, come si può vedere al diploma per S. Bartolomeo di Musiano (n. 15): egli, indicato come datario, sarà stato probabilmente il dettatore.

Per il privilegio di Lamberto e quelli di Adalfredo, citati nel testo con errore di nome (*Alfredo* per *Adalfredo*), vedi i numeri 1, 29 e 30 del presente elenco.

15. 1212 luglio 6. Il vescovo Gerardo Riosti concede ad Enrico abate di S. Bartolomeo di Musiano le decime sulla corte di Pianoro e sulla curia del Pino.

Bologna, Arch. di Stato, S. Stefano, 19-955 n. 18.
Regesto e parziale ediz. BELVEDERI in *Chartularium Studii Bononiensis*, vol. III, Bologna 1916, p. 173.

Manca di qualsiasi solennità estrinseca, tranne la sottoscrizione del vescovo e il *datum*, in cui si fa menzione del datario (*Rainucinus episcopi scribe et q. Henrici imperatoris notarius*), del millesimo, del giorno e del mese secondo la consuetudine bolognese e dell'indizione. Le formule sono però solenni: c'è l'intitolazione, l'*inscriptio* e la formula di perpetuità; l'arenga è: *Desiderium quod ad bonestatis propositum et animarum, salutem pertinere monstratur animo (sic) nos docet libenti concedere et petentium desideriis congruum impertiri suffragium*. Al dispositivo seguono la *roboratio*, la *sanctio* e la

minatio; nell'escatocollo c'è, però, l'elenco dei testi come nei documenti privati. La scrittura non ha alcun carattere di solennità.

16. 1230 luglio 31. Il vescovo Enrico della Fratta concede alle monache di S. Caterina di Quarto le decime sui loro possedimenti.

Bologna, Arch. di Stato, S. Giovanni Battista, 2-4486.

Il nome del vescovo, abbreviato *Hen.*, è in maiuscole ornate; il resto della prima riga, contenente l'intitolazione e l'*inscriptio* in lettere allungate. La formula della *salutatio* è solenne ed insolita (*in vero salutarium salutem et sic ministrare cum Marthā ut sedeant secus pedes Domini cum Maria*) (cfr. Luca, 10, 51). L'arenga è una nuova rielaborazione di quella tradizionale dei documenti vescovili bolognesi: *Cum et sollicitudo suscepti regiminis nos admonet et inducit ut zelo caritatis et misericordie succensi religiosas personas et religionem Deo placitam studeamus modis omnibus augendo diligere ac diligendo fideliter propagare*. La *narratio* è rappresentata da una generica motivazione della concessione, che, se non fosse riferita particolarmente alle destinatarie, avrebbe un po' l'aria di una seconda arenga; la *dispositio* è chiara, concisa, precisa; ugualmente brevi ma complete sono la *sanctio* e la *minatio*; il *datum*, senza indicazione di datario, porta il millesimo e l'indicazione del giorno e del mese al modo romano nonché l'indizione: l'indicazione del giorno è della stessa mano di tutto il documento, ma d'inchiostro diverso, e ciò mostra che il diploma era stato già preparato in precedenza. Nell'escatocollo, la sottoscrizione del vescovo, poi quelle dei canonici (l'arcidiacono, l'arciprete, sei preti, due diaconi, quattro suddiaconi e un accolito) disposte rispettando le precedenza ma non in colonne. Nella plica, i fori per gli attacchi del sigillo perduto.

La scrittura è un vero modello di solida solennità: non vi sono le consuete stilizzazioni di legamenti e di lettere (solo le aste superiori sono allungate) ma, considerata così nelle singole lettere come nel suo insieme è quanto di più splendidamente cancelleresco si possa desiderare. Tanto essa come il dettato rivelano un conoscitore perfetto dell'*ars dictaminis*: certo un allievo fra i migliori di Ranieri da Perugia, con la cui mano si notano fortissime analogie, anche nell'ornato iniziale, da confrontare con quello delle prime parole del diploma di Enrico V con cui s'inizia il *Registro Grosso* del Comune. Ma alcune lievi differenze (le *s* minuscole che terminano sotto il rigo, il tracciato delle *s* maiuscole finali, l'uso di alcune forme abbreviative, ecc.) c'inducono ad escludere per questo documento l'opera diretta del maestro.

17. [1240-1244] . Ottaviano Ubaldini, arcidiacono e procuratore della Chiesa Bolognese, invita tutti i prelati, chierici e fedeli della diocesi a far elemosine alla chiesa di S. Caterina di Quarto, concedendo indulgenza di un anno per i peccati mortali e di un quarto dei veniali.

Bologna, Arch. di Stato, S. Giovanni Battista, 3-4487, alla data 1240.

Lettera patente con la *salutatio* (*salutem et veram in Domino caritatem*) dopo l'intitolazione e l'*inscriptio*. Manca l'arenga, e in sua vece è una lunga *narratio* generica; segue la disposizione, con la formula *caritatem vestram rogamus et monemus et obsecramus in Domino*, infine la pubblicazione dell'indulgenza. Manca il *datum*: la datazione approssimativa è restituibile attraverso la nomina di Ottaviano a procuratore della chiesa Bolognese (non fu nominato vescovo non avendo ancora raggiunta l'età canonica, v.

LANZONI, *Cronotassi* cit., p. 116) che è del 1240 e la sua promozione al cardinalato, avvenuta nel settembre del 1244, poco dopo la sua elezione a vescovo e prima della consecrazione. Dalla plica pende, legato ad attacchi di canapa, il sigillo ovale di cera, danneggiatissimo nonostante la rozza custodia di tela che avrebbe dovuto proteggerlo. Nulla di notevole nella scrittura.

18. 1253 gennaio 30. Il vescovo frate Iacopo Boncambi invita prelati, chierici e fedeli Bolognesi a soccorrere con elemosine le suore Agostiniane di S. Ilaria di Castagnolo, concedendo quaranta giorni d'indulgenza.

Bologna, Arch. di Stato, S. Guglielmo, 1-755 n. 1.

Lettera patente. La *F* iniziale è ornata, l'intitolazione è leggermente diversa da quella dei predecessori (*fr. Iacobus permissione divina Bon. episcopus*), l'*inscriptio* e la *salutatio* non hanno alcunché di speciale. L'arenga è: *Ad tribuendum pauperibus retributionis divine immensitas de promtis nos debet reddere promtiores, quia iuxta doctrinam apostolice veritatis pietas ad omnia valet* (Paolo, I ad Timoth., 4, 8), *promissionem habens vite que nunc est pariter et future*. Dopo la *narratio* è la *dispositio*, con la formula *universitatem vestram monemus et hortamur attente*, infine la concessione dell'indulgenza. Nel *datum* non v'è indicazione di datario; la datazione è per millesimo e per anno di pontificato di Innocenzo IV. Nulla di notevole nella scrittura.

19. 1255 luglio. Il vescovo frate Iacopo Boncambi invita i fedeli Bolognesi a sovvenire con elemosine le suore Cistercensi di S. Maria del Cestello, concedendo quaranta giorni d'indulgenza.

Bologna, Arch. di Stato, S. Leonardo, 2-3244 n. 7.

Lettera patente. La prima parola dell'intitolazione (*frater*) e l'iniziale del nome *Iacobus* sono in maiuscole ornate. Dopo l'*inscriptio* e la *salutatio* è una lunga arenga: *Quoniam, ut ait Apostolus, omnes stabimus ante tribunal Christi* (Paolo, Ad Rom., 14, 10) *recepturi prout in corpore gessimus, sive bonum fuerit sive malum* (Paolo, Ad Corinth., 5, 10), *oportet nos diem messionis extreme* (cfr. Matteo, 13, 24-30) *miseri cordie operibus prevenire ac eternorum intuitu seminare quod reddente Domino recolligere valeamus in celis, firmam spem fidutiamque tenentes quod qui parce seminat parce metet et qui seminat in benedictionibus de benedictionibus et metet* (Paolo II ad Cor., 9, 6) *vitam eternam*. Seguono la consueta *narratio* e la disposizione, con la formula *caritatem vestram rogamus, inducimus et in Domino exortamur*; infine la pubblicazione dell'indulgenza e il *datum*, limitato all'indicazione dell'anno, del mese e del luogo (*apud Centum*). Nella plica, i fori per gli attacchi del sigillo perduto. La scrittura è piuttosto trascurata.

20. 1267. Il vescovo Ottaviano II Ubaldini invita chierici e fedeli Bolognesi a fare elemosina alle monache di S. Caterina di Quarto, concedendo un anno d'indulgenza.

Bologna, Arch. di Stato, S. Giov. Battista, 6-4490, alla data.

Dopo l'intitolazione, l'*inscriptio* e il saluto è l'arenga, con la formula *Quoniam, ut ait Apostolus*, ecc., come al documento precedente; poi la *narratio* e la pubblicazione dell'indulgenza come al solito. Il *datum* contiene solo luogo, anno e indizione.

Dalla plica, attaccato con lacci di seta rossa, pende il sigillo ovale, di cera rossa, mal conservato, nel quale tuttavia si può scorgere la figura di un vescovo benedicente e parte della leggenda: ...[B]ON. EPI.

21. 1268 gennaio 14. Il vescovo Ottaviano II Ubaldini concede indulgenza di un anno e 40 giorni ai visitatori della chiesa di S. Mattia di Bologna durante le funzioni della domenica successiva alla festa dell'Ascensione.

Bologna, Arch. di Stato, S. Mattia, 23-5785.

Lettera patente. Dopo l'intitolazione e l'*inscriptio* è la *salutatio*; manca l'arenga. Nel *datum* è espresso il luogo e la datazione secondo il sistema comune; dalla plica, attaccato con lacci di canapa, pende il sigillo ovale di cera, ottimamente conservato, tranne che nel vertice superiore: tutt'intorno è la leggenda [S. O]TTAVIANI DE[] GRA. BONON. EP[]; il tipo è la figura intera di un vescovo benedicente. La scrittura è trascurata e nulla offre di notevole.

22. 1271 maggio 8. Il vescovo Ottaviano II Ubaldini invita arcivescovi e vescovi a favorire con indulgenze le funzioni celebrate la domenica seguente l'Ascensione nella chiesa di S. Mattia delle monache Agostiniane di Bologna.

Bologna, Arch. di Stato, S. Mattia, 2-5673.

Lettera patente. Secondo le regole medievali di galateo cancelleresco, l'*inscriptio* precede l'intitolazione; segue poi regolarmente la formula di saluto. L'arenga è: *Divinis obsequiis deditis benignitatis impertiri tenemur auxilium et favorem ut ipsorum commendabile desiderium continui fervoris sumat affectum*. Il *datum* è semplice e non fa menzione di datario. Dalla plica pende una strisciolina di pergamena cui era appeso il sigillo pendente, perduto.

23. 1271 settembre 4. Il vescovo Ottaviano II Ubaldini costituisce Giovanni arciprete di S. Ansano e Pascipovero giudice Bolognese procuratori e amministratori degli interessi dei frati minori.

Bologna, Arch. di Stato, S. Francesco, Campione Rosso T. 352-5095, n. 81.
Ed. GIORDANI, in *Analecta Franciscana*, vol. IX, Quaracchi 1927, p. 45.

Intitolazione, *inscriptio* e *salutatio* secondo il solito. Manca l'arenga, sostituita dalla consueta *narratio* generica. Nel dispositivo, dopo la formula *mandams vobis et cuilibet vestrorum in solidum, in meritum obedientie salutaris*, è l'enumerazione esemplificativa degli atti e negozi giuridici che i destinatari sono autorizzati a compiere in rappresentanza dei frati minori, come nei documenti notarili di procura generale, oltre la ratifica pre-

ventiva del loro operato. Il *datum* è semplicissimo e contiene la datazione topica e cronica secondo l'uso moderno e l'era volgare. Il sigillo, che pendeva da una strisciolina di pergamena infilata nella plica, è perduto. Nulla da osservare circa la scrittura.

24. 1271 dicembre 27. Il vescovo Ottaviano II Ubaldini concede un anno e un giorno d'indulgenza a chi visiti la chiesa di S. Mattia durante le funzioni ivi celebrate la domenica dopo l'Ascensione e invita i fedeli a contribuire con elemosine alla costruzione di quella chiesa.

Bologna, Arch. di Stato, S. Mattia, 6-5767.

Lettera patente indirizzata a tutti i prelati, rettori e fedeli della città e diocesi di Bologna. Secondo le consuete norme di galateo epistolare, questa volta l'intitolazione precede l'*inscriptio* e la *salutatio*. L'arenga è assai lunga: *Inter cetera divino adherentia cultui potissime gratum Deo fore dignoscitur et acceptum sibi construere et bedifficare basilicas, que domus orationum secundum veritatem evangelicam appellantur* (Luca, 13, 46), *in quibus Dei filius cottidie veneratur et colitur, necnon populus christianus pabulo refficitur verbi Dei; in quarum constructionem tanto debemus letanti animo contribuere quanto divinum et eternum iudicium atque diem messionis extreme nos oportet bonis operibus prevenire* (cfr. Matteo, 13, 24-30) *seminando in terris que divina gratia misericorditer annuente cum multiplicato fructu recolligere valleamus in celis*. Il *datum* è: *Dat. apud Urbemveterem in Romana curia, die quarto ex. decembris, pontificatus d. Gregorii pape decimi anno X*. Nella lista di pergamena che pende dalla plica sono ancora riconoscibili tracce della cera rossa del sigillo. Nulla di notevole nella scrittura.

25. [1275?] settembre 30. Il vescovo Ottaviano II Ubaldini invita i fedeli a contribuire con elemosine al sostentamento delle monache di S. Mattia, concedendo indulgenza di quaranta giorni.

Bologna, Arch. di Stato, S. Mattia, 25-5784 n. 11, con la data erronea 1260 circa.

Lettera patente. Arenga: *Quantum elymosine fructus valeat apud Deum ipsius voce veritatis declaratur, cum dicitur: Date elimosinam et ecce omnia munda sunt vobis* (Luca, 11, 41); *alibi: peccata tua elymosinis redime* (Daniele, 4, 24). Il *datum* (*Datum in Mucello apud S. Crucem II kall. octubris*) manca dell'indicazione dell'anno: probabilmente deve trattarsi del periodo in cui il vescovo Ottaviano, in seguito alla cacciata dei Lambertazzi nel 1274, dovette rifugiarsi nei suoi possedimenti mugellani. È però da tener presente che molte altre volte Ottaviano si recò per varie ragioni in Mugello (per es. nel maggio del 1277, v. doc. seguente) e pertanto altra data probabile potrebbe essere quella del 1273, anno nel quale sappiamo che proprio alla fine di settembre egli si recò in Mugello con tutti gli Ubaldini di Bologna per ospitare Gregorio X in viaggio verso Lione: cfr. SAVIOLI, *Ann. Bol.*, III, I, 466 e Villani, VII, 42, che tuttavia confonde il vescovo di Bologna con l'omonimo zio cardinale.

La scrittura non ha alcunché di notevole; i lacci pendenti dalla plica sono di seta violetta; il sigillo è perduto.

26. 1277 maggio 24. Il vescovo Ottaviano II Ubaldini concede ai Servi di Maria di Bologna l'amministrazione del sacramento della Penitenza nella loro chiesa.

Bologna, Arch. di Stato, Servi di Maria, 1-6091, n. 48.

Intitolazione, *inscriptio* e *salutatio* come al solito. Manca qualsiasi arenga; la *narratio* è ridotta a una brevissima motivazione generica, la *dispositio* è introdotta dalla formula *auctoritate presentium indulgemus*, il testo è chiuso dalla *roboratio* che annunzia l'apposizione del sigillo. Il *datum* contiene il luogo (*apud S. Crucem de Muscelo*), il giorno, il mese, l'indizione e l'anno dell'e. v. Il sigillo perduto era appeso a una listerella di pergamena di cui rimane parte infilata nella plica. Il formato del documento è piccolo; la scrittura minuta ma curata ed elegante.

27. 1288 giugno 30. Il vescovo Ottaviano II Ubaldini conferma il privilegio del vescovo Gerardo Riosti ai canonici della cattedrale del 4 novembre 1213, già confermato da una bolla di Onorio III del 16 aprile 1221.

Bologna, Arch. di Stato, S. Pietro 23-210 n. 10. Copia del sec. XIV, ivi, Archivio Capitolare, Libro delle Asse, c. 106 (B).

Ed. MASSAROLI, *Castel S. Pietro: la parrocchia e i suoi rettori*, in «Atti e Memorie Deputaz. Storia Patria Romagna», serie IV, vol. X (1920), p. 286 sgg., da B. Per le edd. del privilegio di Gerardo inserito nel diploma vedi a suo luogo (n. 39).

Diploma in forma di *titulus*. Non v'è invocazione; il nome del vescovo è in tutte maiuscole ornate, come nei *tituli* pontifici: all'intitolazione e all'*inscriptio* segue però la formula di perpetuità *in perpetuum* anziché una *salutatio*. L'arenga è: *Etsi ceteris quibuscumque cum exhibet se facultas provisionis tenemur liberalem dexteram aperire, illos tamen prerogativa favoris tenemur prosequi gratiosis, qui nobis continue assistentes tamquam membra suo capiti sunt uniti et qui una nobiscum vocati sunt in partem sollicitudinis et laboris*. La lunghissima *narratio* è costituita soprattutto dalla riproduzione della licenza del vicario arcivescovile di Ravenna alla concessione del presente diploma, nella quale sono contenuti il privilegio di Gerardo Riosti e la sua conferma per opera di Onorio III. La *dispositio* è per contro breve e succosa; ad essa fa seguito la *roboratio*; manca la *sanctio*. *Actum* e *datum* sono fusi in una formula unica (*Actum et datum Bon. in palatio episcopali*, ecc.) che comprende l'elenco dei testi e la datazione per millesimo e per anno di pontificato di Nicolò IV. Infine vi è una sottoscrizione notarile (*Ego Henricus q. Iacobini de Fracta imperiali auctoritate notarius in predictis omnibus presens interfui et de ipsius d. episcopi mandato et auctoritate scripsi et publicavi hoc presens privilegium et meo proprio et consueto signo signavi*). Dalla plica pendono gli attacchi di seta rossa del sigillo perduto. La scrittura, curata ed elegante, arieggia quella dei *tituli* pontifici (legamento *st* in forma cancelleresca, iniziali ornate, nome dell'autore in maiuscole, ecc.) ma non si distacca fondamentalmente da quella dei notai Bolognesi dell'epoca.

28. 1290 giugno 15. Il vescovo Ottaviano II Ubaldini invita tutti i fedeli Bolognesi a contribuire con elemosine alla costruzione di una chiesa in S. Benedetto di Pianoro, concedendo quaranta giorni d'indulgenza.

Bologna, Arch. di Stato, S. Francesco, Campione Rosso S, 352-5095, n. 74.
Ed. GIORDANI, *Analecta Franciscana*, vol. IX, Quaracchi 1927, p. 196.

Lettera patente rivestita di tutte le forme del mandato: il maggiore formato le dà

apparenza molto più solenne che alle precedenti concessioni d'indulgenza, e fa pensare immediatamente al mandato pontificio. L'intitolazione, l'indirizzo, il saluto sono come al solito; l'arenga, brevissima, è: *Particeps mercedis efficitur qui bonorum operum se constituit adiutorem*; alla *narratio* segue la disposizione con la formula consueta *universitatem vestram rogamus, monemus et ortamur*, quindi la pubblicazione dell'indulgenza. Il *datum* enuncia il luogo, il giorno, il mese, l'indizione, l'anno dell'e. v. e quello di pontificato di Nicolò IV, distanziando tra loro in fine le sillabe per far coincidere l'ultima con la fine del rigo, come nelle bolle pontificie o meglio, più generalmente, secondo gli insegnamenti di Corrado da Mure (in ROCKINGER, *Briefstelle und Formelbücher Quellen z. Bayer. Geschichte*, IX, Monaco 1863, p. 430). L'iniziale del nome del vescovo è ornata, e così la prima lettera dell'*inscriptio*. Nella plica, i due fori per gli attacchi del sigillo, perduto. La scrittura è curata, con aste allungate, tratti complementari e code delle aste inferiori rivolte verso sinistra, legamento *st* cancelleresco.

29. 1045 agosto 16. Il vescovo Adalfredo riordina il capitolo della Chiesa Bolognese e concede ai canonici tre quarti di tutte le decime, primizie e offerte del vescovado.

Bologna, Arch. Arcivescovile, Mensa, A n. 2 copia del sec. XVII; ivi, Bibl. Universitaria, ms. 317, t. 27, copia del sec. XVIII; ambedue dipendenti da un antico archetipo comune oggi perduto.

Ed. SIGONIO, *De episcopis Bononiensibus*, Bologna 1586, p. 60; ALIDOSI, *Li canonici della Chiesa di Bologna*, ivi 1616, p. 11; SAVIOLI, *Ann. Bol.*, I, II, p. 88; HESSEL, in "Neues Archiv", XXXI, p. 568.

Documento falso, fabbricato probabilmente nella seconda metà del sec. XII a totale beneficio dei canonici (cfr. HESSEL, *Zur Kritik der älteren Privilegien des Bologneser Domkapitels*, in "Neues Archiv", XXXI, p. 552 sgg.), i quali riuscirono a farselo confermare una prima volta da Alessandro III nel 1168 (KEHR, *Italia Pontificia*, vol. V, p. 257 n. 8) e nel 1206 dal vescovo Gerardo Riosti (n. 14 di questo elenco). Può darsi che per l'escatocollo e le sottoscrizioni abbia servito qualche modello autentico: anche l'arenga è inconsueta per Bologna, ma di tipo non eccezionale in quell'epoca altrove: per esempio vedi a Torino nel 1044 (GABOTTO e BARBERIS, *Le carte dell'Archivio Arcivescovile di Torino*, ivi 1906, p. 5); a Parma nel 1005 (DREI, *Le carte degli archivi Parmensi dei secc. X-XI*, Parma 1928, vol. II, pp. 13 e 19) ecc.

30. 1054 maggio 7. Il vescovo Adalfredo concede ai canonici della cattedrale le decime delle pievi di S. Maria in Buida, la chiesa di S. Maria in Monte Palense (Montovolo), gli oliveti della sua chiesa nel territorio di Garda e una casa presso il palazzo vescovile, confermando ad essi le decime di cui sono in possesso.

Bologna, Arch. di Stato, S. Pietro, 20-209, n. 1, copia imitativa del sec. XII.

Ed. SIGONIO, *De episcopis Bononiensibus* cit., p. 62; SAVIOLI, *Ann. Bol.*, I, II, p. 90; HESSEL, op. cit., p. 571.

Documento spurio, fabbricato per gli stessi scopi e probabilmente nella stessa epoca del precedente, di cui seguì le sorti. Quanto alle forme diplomatiche, la *sanctio* e la *minatio* corrispondono a quelle del diploma di Lamberto del 1065 (n. 1); nel proto-

collo si ha doppia invocazione, simbolica (con il *labarum*) e verbale, come negli originali 1-6 del presente elenco: vi è l'*intitulatio*, che si trova anche nel diploma di Lamberto, ma manca in quello per S. Giorgio Maggiore del 1089 (n. 31); non vi è invece l'*inscriptio*. Autentica è probabilmente l'arenga *Si dominici gregis curam vigilantiter habere studuerimus, optabilem vocem procul dubio audire merebimur. Euge, serve bone et fidelis, intra in gaudium Domini tui* (Matteo 25, 21; Luca 19, 17). La *promulgatio* corrisponde a quella del diploma di Lamberto (n. 1); la *dispositio* ha certo subito i rimaneggiamenti più gravi; della *sanctio* e della *minatio* si è già detto sopra. Segue poi la *roboratio*, che annuncia la sottoscrizione, quindi l'*actum*, con una datazione in forma piuttosto ricercata ma non anormale (*dilapsis iam dominice incarnationis anni mille LIII^{or}, indictione VII die quoque mensis madii septimo*) seguita da un'apprezzazione e dall'anno di impero di Enrico III errato (nono invece che ottavo). Nella copia imitativa la sottoscrizione del vescovo è in capitale. Nulla si potrebbe ragionevolmente eccepire contro le sottoscrizioni dei testi che seguono quella del vescovo e che si trovano in molti altri diplomi vescovili. Scrittore del privilegio appare un *Gerardus notarius et primicerius s. Bononiensis Ecclesie* del quale non abbiamo altre notizie ma che non è inverosimile sia veramente esistito: il contenuto del diploma è tuttavia indifendibile (v. HESSEL, *Zur Kritik der älteren Privilegien* cit., p. 552 sgg.). Poiché però le forme diplomatiche appaiono regolari, a nostro parere si dovrebbe dunque parlare piuttosto di rimanipolazione di un documento autentico, piuttosto che di un falso completo, com'è invece senza dubbio il documento precedente. Della reale esistenza di diplomi vescovili a favore dei canonici in quell'epoca ci dà testimonianza il privilegio di Lamberto del 1065, il quale conferma *cuncta que a nostris antecessoribus et a nobis... vobis donata quocumque modo fuerunt*.

31. 1089 novembre 23. Il vescovo Gerardo concede a Garimanno abate di S. Giorgio Maggiore di Venezia la chiesa di S. Stefano di Funi con decime e primizie.

Venezia, Arch. di Stato, S. Giorgio Maggiore, busta 9, processo n. 508, copia del sec. XIII. Altra copi, del sec. XII, *ibid.*, col testo del presente documento (compreso il nome del vescovo e dell'abate concessionario) ma con le sottoscrizioni di quello del 1130 (n. 4 del presente elenco), tranne l'ultima.

Ed. SAVIOLI, *Ann. Bol.*, I, II, p. 134.

Il tenore del documento è identico (salvo leggere varianti) a quello del n. 2 del presente elenco, al quale ha servito di modello. Poiché quest'ultimo è indubbiamente genuino, come si può arguire dalla mano dello scrittore, ben conosciuta a quanti abbiano esaminato carte Bolognesi dell'epoca, e dalle sottoscrizioni del vescovo e dell'arcidiacono apposte alla seconda ripetizione della concessione (n. 4), confrontabili con quelle delle carte del 1133 e 1136 (nn. 5 e 6), nessun dubbio può sussistere nemmeno sull'autenticità sostanziale di questo documento sebbene la sottoscrizione del vescovo, con l'aggiunta *in palatio S. Petri* incontri qualche difficoltà di carattere storico sulle quali cfr. SIMEONI, *La lotta delle investiture a Bologna e la sua azione sulla città e sullo studio*, in "Memorie della R. Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna", serie IV, III (1939-41), p. 8 e sg. dell'estratto, e sebbene a tergo della copia si legga: *cartula concessionis episcopi Victoris ecclesie S. Stephani de Funi*. Oltre il vescovo si sottoscrivono l'arcidiacono e due canonici; per le caratteristiche intrinseche del documento, cfr. quanto già detto a proposito della sua ripetizione del 1110 al n. 2. Scrittore della carta è *Iobannes notarius s. Bononiensis Ecclesie*, che si deve probabilmente identificare con quel *Iobannes notarius q. Petri tabellionis filius* di cui conosciamo documenti dal 1079 al 1101.

32. 1118. Il vescovo Vittore concede la chiesa di S. Michele nella selva Bombiana al monastero di S. Salvatore presso Fontana Taona.

Le attuali condizioni non ci hanno permesso, come avremmo voluto, di far ricerca dell'originale del diploma, che dovrebbe trovarsi nel Diplomatico dell'Archivio Comunale di Pistoia, cfr. ZIDEKAUER, in "Archivio Storico Italiano", s. V, VII, p. 362 sg.

Ed. UGHELLI, *Italia Sacra*, vol. II, col. 18; ZACCARIA, *Anecdotorum Medii Aevi*, Torino 1755, p. 226; SAVIOLI, *Ann. Bol.*, I, II, p. 168.

La carta si inizia con l'invocazione e con la datazione, in cui si dà l'anno dell'e. v. (senza indicazione di giorno né di mese né d'indizione) e la menzione del pontificato di Gelasio II. Nell'intitolazione oltre il vescovo è nominato il suo clero; l'arenga è: *Convenit episcopali moderamini quo indigne utimur salutiferis servorum Dei petitionibus benigno mentis intellectu clementer advertere et iustis ecclesiarum provectibus presidia confirmationis gratuita voluntate concedere*. Nella *dispositio* si fa menzione di un precedente diploma di concessione da parte dei vescovi Bolognesi, *sicuti patet in antiquo instrumento*; segue poi una *stipulatio pene*, riferita così agli obblighi del concedente, come al tenue canone (quattro libbre di cera nuova) imposto al concessionario; infine la *sanctio*, con promessa di premio e minaccia di castigo.

La sottoscrizione del vescovo è *Ego Victor episcopus sicut superius legitur fieri rogavit* (con richiamo cioè alla *rogatio* degli istrumenti notarili) mentre quelle dei canonici sono nella formula consueta (*Ego NN manu mea subscripsi*). In fine c'è l'elenco dei testi (*Huius cartule Albericus filius q. Isnardi, ecc. testes rogati sunt*) e la *completio* del notaio: *Rainerius not. sacri palatii scripsi ac cartula sicut superius legitur*.

33. 1131 gennaio 13. Il vescovo Enrico concede la chiesa di S. Michele nella selva Bombiana al monastero di S. Salvatore di Fontana Taona.

Anche l'originale di questo diploma, come quello del precedente, dovrebbe trovarsi insieme alle altre pergamene di S. Michele in Forcole e di S. Salvatore di Fontana Taona nel Diplomatico dell'Archivio Comunale di Pistoia.

Ed. ZACCARIA, *Anecdotorum Medii Aevi* cit., p. 228, donde SAVIOLI, *Ann. Bol.*, I, II, p. 177.

Il dettato è esattamente conforme a quello della concessione precedente: mutano solo il nome del vescovo concedente, quello dell'abate concessionario e quelli dei testimoni. Nell'escatocollo c'è però in più la *rogatio*: *Predictam cartam Henricus episcopus rogavit sicut superius legitur*, mentre la sottoscrizione del vescovo ha la formula consueta *manu mea subscripsi*. Non vi sono altre sottoscrizioni. Anche questo documento è scritto dal notaio Ranieri, che vi appone la sua *completio*.

34. 1138 luglio 5. Il vescovo Enrico concede alla chiesa della S. Trinità di Prabarato il diritto di sepoltura e le decime sui frutti delle terre coltivate a sue spese.

Nonantola, Archivio dell'abbazia, copia del sec. XIII.

Ed. TIRABOSCHI, *Storia dell'augusta badia di S. Silvestro di Nonantola*, vol. II, p. 248.

Non v'è invocazione; la carta comincia con l'intitolazione seguita dall'*inscriptio* e dalla formula di perpetuità. L'arenga è: *Piis nostrorum fratrum precibus annuere, eorum*

nomina clementer admittere nostrarumque ecclesiarum exaltationem vigilanti cura procurare debemus. La *narratio* è piuttosto generica, la *dispositio* è invece particolareggiata e reca la formula *auctoritate apostolica concedimus*; la *sanctio* con promessa di premi e minaccia di pene spirituali è fatta *auctoritate divina*. La datazione è curiosamente spezzettata: il millesimo e l'indizione (se pure non si tratta di errore del copista) stanno per conto loro, prima dell'*actum* in cui è la data topica, l'anno di pontificato e la menzione del regno di Corrado III; nel *datum*, che chiude il documento, un'ulteriore specificazione della data topica, la menzione del datario (*Datum in palacio nostro per manum Angeli licet indigne diaconi*) e l'indicazione del giorno e del mese col sistema romano. Fra l'*actum* e il *datum*, si trovano le sottoscrizioni del vescovo e di tre preti.

35. 1142 marzo 29. Il vescovo Enrico concede alla chiesa di S. Maria "de Claveca" alcune decime in "Maxiratula" e in Varana.

Milano, Arch. di Stato, Fondo di Religione, Mantova, S. B., copia autentica del 1177. Reg. TORELLI, *Regesto Mantovano* cit., p. 173.

Il documento s'inizia con la datazione, come nelle carte private; segue l'intitolazione, senza *inscriptio* né *salutatio* né formula di perpetuità. L'arenga è: *Omnem semper, cum Dei adiutorio, nostris subditis impendere curantes providenciam ut ab Eius nobis traditi clemencia illesi semper conserventur per omnia in eis, itaque omnia comittentes iusticia (?) et quod paulatim labitur reparare festinantes, et quod minus probe et indecenter constitutum est in melius deducere laborantes (*)*; la *narratio* è circostanziata; nulla da osservare sulla *dispositio*. Al termine del testo è l'*actum* (*Act. Bononie in domo episcopi*); segue la *rogatio* nella formula consueta ai documenti privati, poi l'elenco dei testi, infine la *completio* del notaio Ugo, il medesimo che al n. 8.

36. 1155 gennaio 1. Il vescovo Gerardo Grassi concede alla pieve di Monteveglio la giurisdizione su 27 parrocchie e conferma le decime e le terre di cui è in possesso, aggiungendovi quelle di Cereta*.

Bologna, Arch. Arcivescovile, copia del sec. XII (B), erroneamente qualificata come originale sulla copertina. Il documento apparteneva all'archivio di S. Maria di Monteveglio, e con esso era passato al c. d. Archivio Demaniale, donde fu tolto verso la metà del secolo scorso per essere inviato all'arcivescovo card. Oppizzoni, che aveva richiesto tutt'altra cosa. Esso quindi manca ora all'archivio d'origine, passato a sua volta, con tutto il Demaniale, a far parte dell'Archivio di Stato.

Ed. [CALINDRI], *Dizionario corografico*, ecc., Bologna 1781 e sgg., vol. IV, p. 79, da B.

Il protocollo corrisponde esattamente a quello del diploma per S. Cristina del 1154 (n. 9) e così pure l'arenga (*Equitatis et iustitie ratio persuadet*, ecc.). La *narratio*, generica come al solito, è introdotta da *proinde*; la *dispositio* è invece assai particolareggiata. Alquanto diverse da quelle del diploma per S. Cristina sono la *sanctio* e la *minatio*, distinte una dall'altra; alla fine del testo sono due *amen*, che probabilmente dovevano

* Dalla copia gentilmente procuratami dal Soprintendente archivistico di Milano, che vivamente ringrazio. Di questo documento, come di tutti gli altri, compresi i Bolognesi, non è stato possibile alcuna revisione al momento della correzione delle bozze (febbraio 1944) essendo stati nel frattempo sottratti alla consultazione per misure precauzionali.

essere tre nel perduto originale. Oltre il vescovo si sottoscrivono due canonici; il documento è chiuso dallo *scriptum* che comprende anche la datazione: *Scriptum Bononie in palatio episcopi per manum Guidonis qui magister Butirus dicitur, capellanus episcopi, kal. ian. ind. III incarn. dominice anno M.C.L.V.*

37. 1158 ottobre 1. Il vescovo Gerardo Grassi esenta Alberto arciprete della cattedrale e i canonici dalle spese che dovevano compiere per accompagnarlo ai sinodi di Ravenna.

Bologna, Arch. Capitolare, Libro delle Asse, c. 14, copia del sec. XIII (B); ivi, Arch. di Stato, Comune, docc. ecclesiastici, alla data, copia del sec. XVI (B'), da B.

Ed. SAVIOLI, *Ann. Bol.*, I, II, p. 252, da B'.

Non v'è invocazione; l'intitolazione è *Gerardus Bon. Eccl. episcopus, licet indignus*. Dopo l'*inscriptio* v'è la formula di perpetuità; l'*arenga* è: *Quoniam iustum est et rationi consentaneum piis fratrum petitionibus annuere eorumque necessitatibus et Ecclesie Dei deservientes a servitii iugo exonerare*. La *dispositio* è breve e precisa; segue la *minatio* della pena spirituale per i contravventori, poi l'*actum* con la datazione, che è piuttosto un *datum*: *Actum est hoc Bononie in domo ipsius episcopi, per manum Ugonis tabellionis ecclesie S. Petri, anno Domini MCL. octavo, kal. oct. ind. VI et Federici imperatoris eo anno quo obsedit Mediolanum*. Infine v'è la *rogatio* (*Prenominatus dominus hoc decretum ut supra scribere rogavit*), la sottoscrizione del vescovo e l'elenco dei testi.

38. 1213 giugno 15. Il vescovo Gerardo Riosti conferma la transazione seguita tra il capitolo della cattedrale di Bologna e il comune di Medicina circa le decime.

Bologna, Arch. di Stato, S. Pietro, 21-208, n. 13 (B), copia del sec. XIII in cattivo stato di conservazione. Ivi, Arch. Capitolare, Libro delle Asse, c. 12 (C), copia del sec. XIII, completa, ambedue dall'originale perduto.

Ed. SARTI e FATTORINI, *De claris archigymnasii Bononiensis professoribus* cit., vol. II, p. 253, da B.

Manca l'invocazione. Dopo l'intitolazione e l'indirizzo è la formula di saluto, e quindi una breve arenga (*Cum ex officii debito nobis commissi ea que pacis sunt et concordie teneamur quadam manu sollicitudinis confovere*); poi la *narratio*, costituita dalla riproduzione dell'istrumento di transazione, la *dispositio*, la *sanctio*, l'*actum* con l'elenco dei testi al diploma e la datazione, infine la *completio* di *Petrus miniator et notarius* riferentesi così alla *publicatio* del documento vescovile (*huic confirmationi facte a prenominate episcopo interfui et eius mandato scripsi*) come all'autenticazione della copia della transazione inserita nel diploma (*prefatum instrumentum.... de verbo ad verbum huic confirmationi interserui*).

39. 1213 novembre 4. Il vescovo Gerardo Riosti conferma ai canonici della cattedrale il diritto di decima sui loro possedimenti della diocesi di Bologna, concedendo inoltre ad essi la chiesa di S. Maria di Castel S. Pietro e altri diritti.

Roma, Arch. Vaticano, Reg. Vat. 12 c. 124, ep. 628 (B), copia inserita nella bolla di conferma del 16 aprile 1221; Bologna, Arch. Capitolare, Libro delle Asse, c. 11 (C), copia del sec. XIII, dall'originale perduto; ivi, Arch. di Stato, S. Pietro, 23-210 n. 10 (D), copia inserita nel privilegio di conferma di Ottaviano Ubaldini del 30 giugno 1288; ivi, Bibl. Univ., ms. 317, t. 27, (B'), copia del sec. XVIII, da B.

Ed. SAVIOLI, *Ann. Bol.*, III, II, p. 9, da B'; SARTI e FATTORI, *De claris archigymnasii Bononiensis professoribus*, vol. II, p. 261, da B'; GAUDENZI, *Documenti relativi alla causa fra il comune di Cento e la mensa arcivescovile di Bologna*, ivi 1899, p. 48 (da B?); BREVENTANI, *Raccolta delle distrazioni sull'origine vera della decima di Cento*, Bologna 1900, p. 332, da B; MASSAROLI, v. n. 27, da C. Cfr. PRESUTTI, *Reg. Honorii III*, I, p. 530, n. 3247.

Manca qualsiasi invocazione; dopo l'*intitulatio* e l'*inscriptio* manca anche la *salutatio*, non sostituita da alcuna altra formula. L'*arenga* è: *Cum speciali prerogativa Bononiense capitulum teneamur diligere, profectibus eius intendere volumus et honori*. Nella *dispositio* è compresa anche la promessa di una pena nel caso d'inadempienza, come nei documenti privati; segue la *minatio* e poi la *roboratio*, con la formula: *Hanc autem paginam, licet sit manu publica scripta, ne de hac concessione et datione quis dubitet, nostri sigilli facimus munimine roborari*. Nell'*actum* è la datazione e l'elenco dei testi; ad esso segue (sebbene manchi nelle edd. perché trascurata da B) la *completio* del notaio, che ci è conservata da C: *Ego Petrus miniator ex auctoritate d. imperatoris notarius, huic dationi et concessioni ut supra interfui et mandato reiterati d. episcopi scripsi*.

40. 1232 febbraio 25. Il vescovo Enrico della Fratta esime le Clarisse di strada S. Stefano di Bologna dalla giurisdizione episcopale.

Bologna, Arch. di Stato, monache dei SS. Nabore e Felice, 73-5762, c. 2v., copia del sec. XVII inserita in quella della bolla di conferma di Innocenzo IV del 10 marzo 1252.

Ed. *Bullarium Franciscanum*, I, 596.

All'intitolazione e all'*inscriptio* segue la formula di saluto e di benedizione; manca l'*arenga*. La *narratio* ricorda la petizione delle monache; nella *dispositio* si fa menzione dell'assenso prestato dal pontefice e dai suoi legati. Subito dopo c'è il *datum*, recante le sole indicazioni del luogo (*apud Regium*), del giorno e del mese col sistema bolognese e dell'anno dell'e. v.

41. 1241 maggio 1. Ottaviano Ubaldini, arcidiacono procuratore della Chiesa Bolognese, invita a contribuire con elemosine alla ricostruzione della chiesa di S. Maria di Montovolo, concedendo indulgenza di quaranta giorni pei peccati mortali e del quarto dei veniali.

Bologna, Arch. Capitolare, Libro delle Asse, c. 15, copia del sec. XIII.

Ed. SARTI e FATTORI, *De claris archigymnasii Bononiensis professoribus* cit., vol. II, p. 268.

Lettera patente, col consueto protocollo. L'*arenga* è: *Quoniam ut ait Apostolus*, come sopra ai nn. 19 e 20. Dopo la *dispositio* e l'annuncio dell'indulgenza, è il *datum* con l'indicazione dell'anno, dell'indizione, del mese e del giorno al modo romano.

42. 1245 aprile 9. Il vescovo fra Iacopo Boncambi invita clerici e laici della diocesi a sollevare con elemosine le Francescane di strada S.

Stefano e concede indulgenza di quaranta giorni sui mortali e del quarant'anni sui veniali.

Bologna, Arch. di Stato, monache dei SS. Nabore e Felice, 73-5762; copia del sec. XVIII. Ed. GIORDANI, *Analecta Franciscana* cit., vol. IX, p. 595.

Lettera patente, col consueto protocollo. Manca l'arenga; nella *dispositio* la solita formula: *universitatem vestram monemus et exoramus in Domino*; il *datum* contiene la datazione topica e cronica dell'era volgare.

43. 1270 dicembre 22. Il vescovo Ottaviano II Ubaldini autentica la copia di una bolla di Onorio III del 1° luglio 1224 che approva uno statuto del capitolo della Chiesa Bolognese.

Bologna, Arch. Capitolare, Libro delle Asse, c. 14, copia del sec. XIII. Ed. SARTI e FATTORINI, *De claris archigymnasii Bononiensis professoribus* cit., vol. II, p. 273.

Comincia con la *publicatio*: *Noverint universi presentem paginam inspecturi*; segue la *dispositio*, di cui, almeno sintatticamente, fa parte integrante l'*intitulatio* (...*quod nos Octavianus... riso privilegio... ipsum privilegium autenticum scriptum redigi fecimus, vim originalis de cetero habiturum*), poi la *roboratio* e infine il *datum* nella forma consueta.

44. 1275 agosto 3. Il vescovo Ottaviano II Ubaldini ordina a frate Iacopo custode e a Mainerio guardiano del convento Bolognese dei Minori, di sostituirsi a frate Giovanni dal Sambro inadempiente nell'ufficio di esecutore testamentario di Berta "Alpexelle" da Castellaqualto.

Bologna, Arch. di Stato, S. Francesco, Campione Rosso D, 338-5081 n. 97, copia autentica sincrona. Altra ibid., Campione Rosso M, 346-5089, n. 15. Ed. GIORDANI, *Analecta Franciscana* cit., vol. IV, p. 59.

Mandato con intitolazione, indirizzo, formula di saluto come al solito. Manca l'arenga; vi è invece una lunga *narratio*, e poi la *dispositio* con la formula *vobis et eique vestrum comitimus et mandamus*. Il *datum* reca il luogo (S. Croce di Mugello), l'anno, l'indizione, il giorno e il mese secondo la *consuetudo Bononiensis*. Nella formula di autenticazione della copia vi è ricordo del sigillo che era nell'originale.

45. 1281 settembre 21. Il vescovo Ottaviano II Ubaldini esime dalla giurisdizione episcopale le Clarisse di strada S. Stefano di Bologna.

Bologna Arch. di Stato, monache dei ss. Nabore e Felice, 64-5759, copia sincrona inserita nell'istrumento di ratifica dell'esenzione da parte del capitolo della cattedrale. Ed. GIORDANI, *Analecta Franciscana* cit., vol. IX, p. 636.

Mandato. L'intitolazione e l'indirizzo sono regolari; la formula di saluto è *salutem et benedictionem*. Non v'è arenga; v'è invece una circostanziata *narratio* dell'esenzione precedentemente accordata dal vescovo Enrico della Fratta (v. n. 40) e delle sue conferme

pontificie, seguita dalla solita motivazione generica della *dispositio*. Il testo termina con la *roboratio* annunciante l'apposizione del sigillo. Il *datum* porta la data topica (Oliveto di Mugello) e quella cronica secondo l'era volgare.

III

Si hanno, dunque, quarantacinque esemplari, fra originali e copie: materiale certo non abbondante e non paragonabile per ricchezza a quello che ci possono offrire, per esempio, Ravenna o Milano o Firenze, e nemmeno Parma o Reggio e soprattutto Arezzo¹, ma sufficiente a fissare le caratteristiche principali e lo svolgimento della diplomazia vescovile Bolognese.

¹ Il materiale per lo studio della diplomazia arcivescovile Ravennate, più ancora che a Ravenna, va cercato in numerosissimi archivi dell'Italia settentrionale; ed è noto che in quella cancelleria anche le concessioni enfiteutiche e livellarie assumevano forme esterne solenni (*praecepta*). Ne ha trattato il BUZZI, *La curia arcivescovile e la curia cittadina di Ravenna dall'850 al 1118*, in «Bullettino dell'Istituto Storico Italiano», 36 (1915), da un punto di vista generale, e uno studio speciale di diplomazia arcivescovile Ravennate è ancora da fare. Per Milano il materiale si presta a molte discussioni, ma è senza dubbio notevolissimo e dispiace che, dopo la trattazione sommaria e ormai superata del FUMAGALLI, *Istituzioni diplomatiche*, Milano 1802, vol. II, p. 169 e sgg. e il breve cenno del Vittani nel suo corso litografato di diplomazia (Milano 1914-15, p. 130 e sgg.), l'autore di uno studio recente su quell'argomento non si sia servito se non di una piccola parte di esso, rinunciando a cogliere l'occasione per risolvere i problemi più interessanti relativi all'autenticità dei privilegi più antichi e a una trattazione sistematica della diplomazia arcivescovile Milanese. A Parma le forme cancelleresche furono introdotte dal vescovo Sigefredo II e si trovano per la prima volta in un privilegio del 1005, dopo il quale se ne hanno una dozzina per il solo secolo XI, editi dal DREI, *Le carte degli archivi Parmensi*, 2ª ed. ivi 1930, e altri molti di epoca seguente nell'Archivio di Stato e nell'Archivio capitolare. Per Reggio soccorre l'edizione delle carte fino al 1050 curata dal TORELLI (in corso di continuazione ad opera del medesimo TORELLI, di F.S. GATTA e nostra), tra le quali si contano tredici diplomi vescovili, dal 943 al 1065, e altri se ne aggiungeranno nella prosecuzione del lavoro. A Padova il materiale è abbastanza copioso (una trentina d'esemplari fra i secoli X, XI e XII) ma d'interesse non eccezionale dal punto di vista diplomatico: in linea generale si può dire che i privilegi vescovili s'incominciano a trovare secondo le forme narrative che siamo usi riscontrare nei placiti, o, meglio, nei documenti sinodali (cfr. GLORIA, *Codice diplomatico Padovano fino al 1100*, nn. 47, del 964, e 63, del 978), passano poi alle forme dei documenti privati e infine, dopo qualche esempio di transizione che sta fra il documento privato e lo statuto o il decreto, solo alla fine del secolo XII assumono le forme del privilegio: cfr. per tutto ciò GLORIA, *Codice diplomatico Padovano dal 1101 al 1180, passim*. Particolarmente interessante è per noi Arezzo, ove i diplomi vescovili, editi tutti dal PASQUI, *Documenti per la storia della vita di Arezzo nel Medio Evo*, vol. I, Firenze 1899, vol. II, Firenze 1920, superano il centinaio per i secoli IX-XIII, ma si raggruppano per la massima parte nel XI e nel XII. Secondo quanto si può ricavare da una scorsa affrettata, nella cancelleria vescovile Aretina furono in uso contemporaneamente le forme del documento privato e quelle cancelleresche: queste ultime sono assai solenni e meriterebbero uno studio speciale. Appaiono prima volta nel 1009 per riapparire con intermittenza nel 1026, nel 1027, nel 1028, nel 1033 e via dicen-

Un primo esame c'indurrebbe senz'altro a porre la distinzione fra privilegi e lettere, queste ultime nella doppia forma del mandato e della lettera patente; caratteristiche degli uni sarebbero la solennità dell'estrinseco (formato, lettere allungate, sottoscrizioni, ecc.) e la presenza di alcune formule (perpetuità, talvolta *roboratio*, e *datum*), il tutto corrispondente alla maggior importanza del contenuto giuridico espresso dalla *dispositio* (esenzioni, concessioni, ecc.); le seconde potrebbero essere caratterizzate dalla fissità di alcune formule (intitolazione, indirizzo, saluto, datazione semplice) e dalla mancanza di solennità estrinseche, il tutto corrispondente all'importanza minore della *dispositio*.

E da un punto di vista puramente sistematico, questa classificazione potrebbe anche essere soddisfacente: senonché non mancano elementi per dubitare della sua effettiva corrispondenza con la realtà. In primo luogo, accanto ai privilegi, e quasi nell'epoca stessa in cui maggiormente fioriscono, troviamo alcune concessioni che, pur analoghe nel valore giuridico, mostrano veste estrinseca e formulare più modesta: si vedano, per es., le concessioni per S. Giorgio Maggiore di Venezia (nn. 31, 2, 4) e in certo senso anche quelle per S. Salvatore di Fontana Taona (nn. 32 e 33) e per S. Maria "de Clavica" (n. 35). In secondo luogo, non è raro trovare inseriti nel dettato di documenti solenni alcune formule che siamo avvezzi a leggere soprattutto in documenti che solenni non sono: per es. l'elenco dei testi, non tanto per se stesso (ché anzi lo si trova spesso nei diplomi) quanto per la forma, corrispondente esattamente a quella dei documenti privati; e, soprattutto, la *completio* notarile, che, accompagnata o no dalla rispettiva *rogatio*, si trova in molti dei nostri documenti dei secoli XI-XII, come le falsificazioni del 1045 e del 1054 e l'autentico del 1065 pei canonici (nn. 29, 30 e 1), il diploma del 1151, pure pei canonici, n. 9 (in quello del 1158 n. 37, v'è la *rogatio* ma non la *completio*), e anche nel secolo XIII (nn. 38 e 27, del 1213 e 1288, sempre pei canonici). Infine, si trovano talvolta fra gli strumenti degli archivi degli enti religiosi soppressi concessioni che per il loro contenuto avrebbero dovuto essere date nelle forme solenni dei diplomi e invece sono rivestite, anzi travestite, con quelle

do: un bell'esempio è nella riproduzione eliotipica del privilegio del 1078 che si trova nel primo volume dell'opera citata del Pasqui, p. 318. Le solennità cancelleresche vi arrivano, oltreché alle maiuscole nella prima linea, alla formula di perpetuità o alla *salutatio*, alla *sanctio*, alla *roboratio*, alla datazione solenne, che in maggiore o minor misura troviamo un po' da per tutto, anche alla *recognitio* del cancelliere, che, per quanto ne sappiamo, e almeno nell'Italia settentrionale e centrale, è del tutto eccezionale. Un certo numero di privilegi vescovili può raccogliersi anche per Torino dalle edizioni di documenti contenute nei volumi della Biblioteca della Società Storica Subalpina: pochi, per converso, ci è avvenuto d'incontrarne nei registi di Mantova e di Modena. Dovunque, però, le opportune ricerche d'archivio permetterebbero certamente di fissare i caratteri principali della diplomatica vescovile locale.

modeste dei semplici documenti notarili; così una concessione di immunità del 1159², una concessione di decime del 1191³ in cui di solenne v'è solo l'arenga *Si ad celestia regna cupimus pervenire*, da noi già trovata nei diplomi nn. 31, 2 e 4; un'altra concessione di decime del 1198⁴ in cui non c'è più nemmeno l'arenga; un'esenzione dai tributi a una chiesa da edificarsi del 1203⁵, rogata nelle forme comuni a tutti i documenti privati da un notaio cittadino: così infine altri documenti la cui enumerazione, oltre che troppo lunga, sarebbe anche inutile, bastando per noi la constatazione della relativa frequenza del fatto.

Per spiegare queste anomalie, è necessario riconsiderare attentamente l'elenco delle carte vescovili Bolognesi più sopra riportato: e da questo nuovo esame saremo indotti a fare due osservazioni. La prima è che quelli che abbiamo considerati e definiti privilegi, con le loro solennità, le loro clausole e le loro formule, non appaiono usati in tutto il periodo che abbiamo preso ad esaminare, ma, a parte gli esempi, incerti e malsicuri, che ci sono offerti dal diploma del 1045 e dalle falsificazioni del 1045 e del 1054 (nn. 1, 29, 30), si mostrano per la prima volta, compiutamente formati, anzi muniti di solennità che, come la rota e il benevalete, troveremo solo in questo primo esemplare, nel diploma per S. Vittore del 1133 (n. 5) e scompaiono nel 1230 con quello per S. Caterina di Quarto (n. 16): il documento del 1288 (n. 27) è assai meno solenne, e, quanto a forme esterne, sembra ricollegarsi con la lettera d'indulgenza del 1255 del vescovo Iacopo Boncambi (n. 19) piuttosto che coi privilegi del secolo XII. Che ciò sia un puro caso e dipenda, per esempio, dalla perdita dei documenti, non sembra possibile, quando si pensi che ci sono giunti in discreto numero i mandati e le lettere patenti cui doveva certo attribuirsi importanza minore: si tratta dunque veramente di una mutata prassi cancelleresca, la quale, poi, a sua volta, dev'essere stata determinata da fattori non diplomatici, ma storici. Voglio dire, cioè, non che la cancelleria episcopale abbia deliberatamente abbandonata la forma del privilegio per ricorrere a quella del mandato o della lettera patente, ma che in dipendenza di circostanze storiche non si sia più trovata nell'occasione di spedire concessioni per le quali fossero necessarie o consuetudinarie le forme più solenni: e queste circostanze potrebbero essere ravvisate nella più precisa determinazione delle facoltà di disposizione dei vescovi che man mano si andava elaborando nel diritto canonico, e, correlativamente, nella precisazione della loro posizione gerarchica, sempre più strettamente

² Arch. Stato Bologna, S. Giovanni Battista, 1-4485, ed. NARDI, in *Chartularium Studii Bononiensis*, vol I, p. 163.

³ A. S. Bol., S. Salvatore, 11-2459, ed. TROMBELLI, op. cit., p. 383.

⁴ A. S. Bol., S. Giovanni in Monte, 10-1351, n. 51, inedito.

⁵ A. S. Bol., S. Pietro, 21-208, n. 9, inedito.

legata, in materia giurisdizionale, al potere superiore e a quello centrale della S. Sede. Non a caso vediamo infatti – io credo – che nel diploma del 1288 per rinnovare ai canonici una concessione già fatta nel 1213 il vescovo abbia dovuto ottenere preventiva licenza dal vicario generale del metropolitano di Ravenna, esibendo, oltre la concessione precedente, anche una conferma pontificia; e non mi sembra nemmeno casuale che l'ultimo documento che abbia la forma di privilegio sia una concessione di decime del 1230, anteriore, cioè, di pochissimo all'emanazione e alla spedizione in Bologna delle Decretali di Gregorio IX⁶.

La seconda osservazione è che nel complesso dei documenti anteriori al 1230 si può distinguere un certo numero di gruppi di carte aventi caratteristiche comuni. Noteremo subito, per esempio, che per lo più le conferme di concessioni non fanno che ripetere alla lettera i privilegi precedenti: così avviene per le concessioni a S. Giorgio Maggiore di Venezia e per quelle a S. Salvatore di Fontana Taona, che abbiamo visto essere state rogate nelle forme dei documenti privati, i cui archetipi sono rispettivamente del 1089 e del 1118, sicché, a stretto rigore, non potremmo pretendere che le loro ultime conferme, rispettivamente del 1130 e 1131, rispecchino la prassi reale della cancelleria vescovile alla loro data. Ma ciò avviene anche per i privilegi veri e propri: le concessioni per i Lateranensi di S. Vittore (n. 5, del 1133) e di S. Maria di Reno (nn. 6 e 13 del 1136 e 1198 circa) hanno dettato identico, e differiscono solo nelle solennità dell'escatocollo; quelle per S. Cristina di Stifonti degli anni 1154-1198 circa (nn. 9, 11 e 12) sono assolutamente identiche le une alle altre e, a parte il dispositivo, mostrano le stesse caratteristiche intrinseche di quella per Monteveglio del 1155 (n. 36) di cui non possiamo controllare l'estrinseco perché pervenutaci in copia; ripetute alla lettera sono infine quelle per S. Benedetto di Polirone, del 1126 e 1139 (nn. 3 e 7). Rimangono così indipendenti solo le falsificazioni del 1045 e del 1064 nonché l'autentico 1065 per i canonici (nn. 29, 30 e 1), i privilegi del 1151, 1158, 1206 e 1213, ancora per i canonici (nn. 8, 37, 14, 38, 39), quello del 1212 per S. Bartolomeo di Musiano (n. 15) e infine quello già citato del 1230 per S. Caterina di Quarto (n. 16).

Poco o nulla ci è dato sapere della diplomatica vescovile Bolognese del secolo XI, non essendoci pervenuti che quattro esemplari (nn. 1, 29, 30, 31), di cui due falsi o per lo meno largamente interpolati, quantunque si abbiano indizi di notevole attività della cancelleria: di ciò è

⁶ Anteriore di due anni a questo avvenimento è anche l'ultimo documento che contenga una concessione di decime (fatta naturalmente eccezione per la già citata conferma del 1288), quella per le Clarisse di strada S. Stefano (n. 40), della quale non possiamo riscontrare le forme estrinseche, essendoci pervenuta solo in copia. E anche in questo non ci sembra puro caso la menzione che vi si fa dell'assenso prestato dai legati pontifici e dallo stesso pontefice alla concessione.

probabilmente causa, oltre la naturale dispersione provocata dal tempo, anche il fatto, messo in luce dal Simeoni, della prevalenza assoluta dei vescovi imperiali scismatici in Bologna fino al 1096; e la conseguente naturale distruzione dei loro documenti da parte dei privilegiati, i quali si saranno affrettati a farsi rifare nuovi strumenti di concessione dai loro successori ortodossi. A tale *damnatio memoriae* è probabile abbiano soggiaciuto, nella cautelosa premura degli interessati, tutti i vescovi tedeschi, cioè non solo quelli di Enrico IV, ma anche quelli di Enrico III: meno trepidi di tutti, probabilmente, i canonici, che, sicuri dell'ortodossia di Adalfrido e di Lamberto, dovettero conservare gli originali dei loro privilegi, distruggendoli solamente quando avrebbero potuto costituire prova di falso contro quelli da essi fabbricati (nn. 29 e 30).

Il diploma di Lamberto (n. 1) sta a sé, e non molto facile riesce estrarre le parti genuine delle falsificazioni del 1045 e 1054 (nn. 29 e 30) per metterle a confronto con le corrispondenti di quello, anche se, come già notava A. Hessel, l'arenga del n. 29 è tutt'altro che priva di riscontri nella diplomatica vescovile del secolo XI⁷: potremo tuttavia notare in tutti i tre diplomi la presenza delle sottoscrizioni o dei *signa manuum* dei testi nonché della *completio* del notaio, elementi meritevoli della massima fede anche nello spurio del 1045, che è quello che più si allontana dai modelli originali⁸. Ciò dimostra che la documentazione, sebbene fosse fatta dal cancelliere del vescovo, non aveva basi diverse da quella di tutti gli altri strumenti: in altri termini che la *fides* non si imprimeva nel documento per il fatto di essere uscito da una cancelleria, ma per il fatto di essere stato scritto da una *manus publica* e convalidato dalle sottoscrizioni o dai *signa manuum* dei testi e dell'autore, esattamente come nelle *cartule* coeve, immediatamente prima della loro trasformazione in *instrumenta*. In tali condizioni, le forme cancelleresche non erano che un di più, una forma più o meno cosciente d'imitazione, un risultato della convinzione del notaio o dell'autore che per sottolineare atti giuridici di contenuto grazioso occorressero certe solennità; ma non aggiungevano né toglievano alcunché alla meccanica della documentazione. Tanto vero che quelle

⁷ HESSEL, *Zur Kritik* cit., p. 553. Per i riscontri, cfr. p. es. quanto alla forma i diplomi di Giovanni e Guarino di Modena, del 993 e 1005, in UGHELLI, *Italia Sacra*, II, pp. 106 e 109 e quello di Ugo di Mantova del 1104 in TORELLI, *Regesto Mantovano* cit., p. 95 e altri molti; quanto alla citazione di s. Matteo, quello di Guido di Torino in GABOTTO e BARBERIS, *Le carte dell'Archivio Arcivescovile di Torino*, ivi 1906, p. 6, quelli di Attone e di Gerardo di Firenze del 1030 e 1050 in PIATTOLI, *Le carte della canonica della cattedrale di Firenze*, Roma 1938, pp. 104 e 141, ecc.

⁸ Vi devono certamente essere stati introdotti da documenti autentici di quell'epoca: il vicedomino Ugo del n. 29 non può suscitare dubbi di sorta, v. HESSEL, *Zur Kritik* cit., p. 553, nota 2 e cfr. FICKER, *Forschungen*, II, p. 29 sg.

solennità, lungi dall'essere fisse, negli esemplari che possediamo ci appaiono variabili e arbitrarie, mentre fisse sono le clausole di tipo notarile per la corroborazione dell'istrumento.

Sicché non fa meraviglia vedere che, mutato il notaio della cancelleria, e venuto meno forse l'esempio di cancellerie assai più importanti, che doveva esser vivo alla mente del vescovo Adalfrido, tedesco ed educato alla corte imperiale, e del vescovo Lamberto, che nella riforma della canonica e negli atti solenni da essa originati ebbe gran parte nella sua qualità di arcidiacono (almeno se si ammette la verosimile congettura di Hessel), la cancelleria vescovile tornasse in ogni caso a quelle forme di documentazione che erano consuete ai notai e che già erano state usate, per esempio, nella concessione della chiesa di Claterna all'abate di S. Stefano nel 1012⁹. E così le concessioni del 1089 per S. Giorgio Maggiore (n. 31) e del 1118 per S. Salvatore di Fontana Taona (n. 32) come le successive loro rinnovazioni fino al 1131 (nn. 2, 4, 33) non escono dal tipo delle donazioni rogate dai notai; né troppo se ne discostano quelle per S. Benedetto di Polirone (del 1126 e 1139, nn. 3 e 7) che ne differiscono solo per la forma dell'intitolazione, posta in evidenza prima dell'arenga e non immedesimata nella *dispositio* come nelle donazioni private¹⁰.

Ma quando, dopo la cessazione della lotta per le investiture alla fine della quale si erano rotti i rapporti fra Ravenna e Bologna, militanti in partiti opposti, questa ritornò alla soggezione disciplinare della sua metropolitana, i vescovi, tornati a frequentare le sinodi Ravennati, si trovarono a contatto con una pratica cancelleresca assai perfezionata, e più volte ebbero a sottoscrivere insieme con gli altri suffraganei privilegi arcivescovili: fra questi specialmente importante per noi quello per i Lateranensi di S. Vittore di Bologna del 30 aprile 1133¹¹. E quando, pochi giorni dopo, il vescovo Enrico ebbe occasione di privilegiare egli il medesimo convento, credè opportuno ripetere pedissequamente il diploma che aveva sottoscritto poc'anzi e al cui originale poteva ricorrere comodamente per servirsene di modello: anzi, come vedremo più avanti, fece forse di più, ricorrendo addirittura all'opera di un appartenente alla cancelleria Ravennate. Nacque co-

⁹ A. S. Bol., S. Stefano, 31-967², n. 11, ed. CENCETTI, *Le carte Bolognesi del secolo X*, Bologna 1936, p. 80.

¹⁰ Del resto, questa non è una specialità di Bologna: a Parma prima dell'introduzione delle forme cancelleresche operata da Segefredo II e sotto il suo stesso presulato si usavano quelle della donazione: v. i documenti del 987 e 995 editi in DREI, op. cit., vol. I, pp. 224 e 245; ugualmente a Firenze nel 1038, quando già si erano avuti esempi della curiosa e solennissima forma della petizione-privilegio, v. PIATTOLI, op. cit., p. 114; a Mantova nel 1057, v. TORELLI, *L'Archivio capitolare ecc.*, ivi 1924, p. 15. Per Padova e per Arezzo già si è detto, e sarebbe agevole estendere ancora l'esemplificazione.

¹¹ A. S. Bol., S. Giovanni in Monte, 2-1242, n. 34, ed. SAVIOLI, *Ann. Bolognesi*, I, II, p. 185.

si il diploma del 9 maggio 1133 (n. 5), nel quale non solo il dettato, ma l'intitolazione, con la formula *servus servorum Dei*¹² *licet indignus*, il protocollo con le lettere allungate, il triplice *amen* alla fine del testo, la rota e il benevalete sono tratti di peso dagli usi della cancelleria Ravennate, e non, come potrebbe a prima vista supporre, da modelli usciti da quella pontificia. La rota e il benevalete non furono più usati e rimasero veri *απαχ λεγοόμενα* della diplomazia vescovile Bolognese, anche quando, tre anni dopo, il medesimo vescovo Enrico si trovò a ricalcare ancora una volta un privilegio Ravennate¹³ il quale, a sua volta, sia che rispondesse a un modello formulare di quella cancelleria, sia che dipendesse immediatamente dalla precedente concessione del 1133 per S. Vittore, ha esattamente il medesimo dettato. Il diploma Bolognese che ne derivò (n. 6) manca di rota e di benevalete e fissa nelle sue linee generali il tipo del privilegio vescovile quale continuerà per tutto il secolo XII e parte del XIII, fino al 1230, con le seguenti caratteristiche:

1. Protocollo costituito dall'intitolazione, dall'*inscriptio* e dalla formula di perpetuità, il tutto (non la sola prima riga) scritto in lettere allungate;
2. Appreziazione alla fine del testo, costituita dapprima da un triplice *amen*, poi da uno solo, finché, col secolo XIII, se ne perde l'uso;
3. Sottoscrizioni: è sempre presente quella del vescovo mentre quelle dei canonici possono mancare. Quando vi sono, sono normalmente (non sempre) apposte in ordine gerarchico (prima l'arcidiacono, poi l'arciprete, poi i canonici preti, i canonici diaconi e infine i suddiaconi e gli accoliti) non però in colonne;
4. Irregolare presenza del *datum*, che talvolta manca: quando è presente ha forma variabile, e si sostituiscono più volte anche alla parola *datum* le parole *actum* o *scriptum*, senza tuttavia, io credo, che il significato sostanziale della formula muti; non sempre è indicato il nome del datario.

Queste caratteristiche assumono il loro massimo sviluppo alla metà del secolo XII (p. es. nel diploma per S. Cristina di Stifonti del 1154, n.

¹² È noto che questa formula fino a un certo periodo non fu esclusiva dei pontefici di Roma. Ne usarono normalmente gli arcivescovi Ravennati anche lungo tempo dopo che erano state dimenticate le pretese all'autocefalia e anche semplici vescovi, come quello di Reggio, p. es. nel diploma del 945 edito in TORELLI, *Le carte degli archivi reggiani* cit., p. 135. Si hanno, anche esempi del suo uso da parte di abati: per il Bolognese, v. p. es. l'abate di S. Cecilia in un documento del 1075 edito dal BELVEDERI, in *Chartularium Studii Bononiensis*, vol. III, p. 30.

¹³ Orig. A. S. Bol., S. Salvatore, 1-2448, n. 1. ed. SAVIOLI, *Ann. Bol.*, I, II, p. 191.

9, in quelli per la S. Trinità di Prabarato del 1138 e per Monteveglio del 1155, nn. 34 e 36, ecc.) ma continuano, come si è detto, almeno fino al 1230 col diploma per S. Caterina di Quarto (n. 16): alla loro fissazione contribuì probabilmente anche l'uso di ripetere testualmente i diplomi precedenti allorché se ne chiedeva la rinnovazione, uso a cui dobbiamo la formazione di quei gruppi che abbiamo segnalato più sopra¹⁴. Ma certamente la cancelleria vescovile durante i secoli XII e XIII era un organismo troppo ristretto e troppo soggetto a variazioni perché gli usi cancellereschi, anche dopo che si erano formulati e avevano raggiunto una relativa fissità di forme, fossero costantemente osservati come obbligatori; sicché non ci meraviglieremo gran che nel vedere usate, eccezionalmente, anche forme meno solenni di quelle che abbiamo ora indicate come normali. A parte i casi in cui furono puramente e semplicemente adottate quelle del documento privato, ciò si verifica per quattro documenti del nostro elenco, e precisamente per i numeri 8, 15, 38 e 39: nel primo si hanno formule solenni nel testo e non solenni nel protocollo e nell'escatocollo; nel terzo e quarto le formule non solenni sono solo quelle dell'escatocollo¹⁵; nel secondo, infine, le formule sono senz'altro quelle dei privilegi e mancano soltanto le solennità estrinseche della scrittura.

D'altra parte non è possibile escludere questi documenti dalla categoria dei diplomi: e non tanto per la solennità di alcune formule, quanto perché la presenza dell'elenco dei testi e della sottoscrizione notarile è un elemento accidentale, ma niente affatto eccezionale nei privilegi vescovili. Quanto ai testi, non ci soffermeremo a cercare esemplificazioni, perché ci soccorre la dottrina dell'*ars dictandi*, la quale, sia pure per bocca di autori non italiani (ma certo, almeno alcuni, educati in Italia), ci avverte che in quei privilegi *nec recognicio nec subscripcio locum habet, set ordo testium ponetur simpliciter*¹⁶. Quanto all'uso della

¹⁴ È notevole che a forme simili giungano, per evoluzione spontanea, anche altre cancellerie vescovili Italiane: per es. quella di Milano, nella quale un diploma dell'arcivescovo Algisio, del 1184 (riproduz. fototipica in BASCAPÉ, *Antichi diplomi degli arcivescovi di Milano*, Firenze 1937 (*Fontes Ambrosiani*, XVIII, tra le pp. 40 e 41) presenta le medesime caratteristiche dei Bolognesi coevi, comprese le sottoscrizioni, che a me non paiono affatto disposte su due colonne.

¹⁵ Nel quarto è notevole la *roboratio*, già da noi riportata a suo luogo, sulla quale ritorneremo più avanti. Anche in altre cancellerie vescovili si hanno oscillazioni simili: p. es. a Torino, ove un'infedazione e una donazione di decime, degli anni 1197 e 1209, hanno le forme del documento privato, v. GABOTTO-BARBERIS, op. cit., pp. 110 e 154; Mantova, docc. del 1119 e 1154 in TORELLI, *Regesto* cit., pp. 129 e 201; di Padova e di Arezzo si è già detto. Altrove le forme del documento privato sono poi regola costante: p. es. a Lodi, cfr. VIGNATI, *Codice Diplomatico Laudense*, Milano 1879, I, pp. 36 e 45, II, pp. 45, 121, 122, 143, ecc.

¹⁶ *Summa prosarum dictaminis* (Summa sassone), della prima metà del sec. XIII, in ROCKINGER, *Briefstelle und Formelbücher*, Monaco 1863 (Quellen zur bayerischen

sottoscrizione notarile, diffuso in tutta Italia o per lo meno in tutta quella parte dell'Italia settentrionale e centrale alla quale per motivi di opportunità abbiamo limitate le nostre ricerche¹⁷, dalla *Summa notarie* dei notai ecclesiastici di Giovanni da Bologna¹⁸ apprendiamo che la dottrina ammetteva due forme di atti cancellereschi ecclesiastici, secondo che fossero redatti *manu publica*, per mano di notaio, e allora non c'era bisogno di altra validazione, rientrando essi nella regola generale dei documenti notarili, oppure fossero redatti in forma propriamente cancelleresca, ma allora, per autorizzato che fosse il cancelliere, rimanevano sempre scritti *manu privata* e abbisognavano della *roboratio* del sigillo¹⁹. L'uso, poi, di queste due forme di documentazione era considerato arbitrario, tanto che il medesimo Giovanni da Bologna esibisce modelli diversi del medesimo atto, secondoché si preferisse l'una o l'altra. Sicché nulla impedirà di considerare i nostri diplomi muniti di *completio* come privilegi spediti *manu publica* senza che ciò debba indurci ad escluderli dalla categoria degli atti di cancelleria e in particolare dei diplomi.

Ma, per giustificata che sia da ragioni dottrinali, l'incertezza diplomatica di due almeno di questi documenti, quelli del 1212 e del 1213 (nn. 15 e 39), va certamente messa in relazione anche con il mutamento che si andava maturando nella prassi cancelleresca, col passaggio cioè dal periodo che potremo dire del privilegio a quello che si potrebbe chiamare della lettera. La transizione è mostrata in modo abbastanza evidente anche dai diplomi dei primi anni del secolo XIII: in quello del 1206 manca qualsiasi sottoscrizione, compresa quella del vescovo

Geschichte, voll. IX e X), p. 217, e, con le medesime parole, il formulario di Baumgartenberg (ivi, p. 783). Di più gli esempi di privilegi dati da Ludolfo di Hildesheim (ivi, p. 381 sgg.) recano costantemente gli elenchi dei testi: il che, sempre secondo la *Summa sassone* (ivi, p. 219) è normale in ogni genere di privilegi.

¹⁷ Citeremo a caso Torino, ove la *completio* notarile è la regola e il *datum* è l'eccezione, v. GABOTTO-BARBERIS, op. cit., *passim*; Siena, ove la sottoscrizione notarile si trova p. es. nel diploma del 1140 inserito nel Caleffo Vecchio (ed. CECCHINI, vol. I, Siena 1932, p. 10); la stessa Arezzo in cui è abbastanza facile trovarla al posto di quella del cancelliere anche nei diplomi solenni: v. oltre PASQUI, op. cit., *passim*, anche SCHIAPARELLI e BALDASSERONI, *Regesto di Camaldoli*, vol. II, Roma 1909, pp. 130, 146, 150, 156 e *passim*. Altrove si ha pure una *completio* di tipo notarile in cui però lo scrittore si qualifica semplicemente come clericico e non come notaio; p. es., di regola, a Modena, v. i diplomi del 983, 993 e 1005 in UGHELLI, op. cit., vol. II, coll. 105, 106, 108 e 109; a Mantova, doc. del 1119 in TORELLI, *Regesto* cit., p. 129; a Piacenza nel 1157, ancora in UGHELLI, op. cit., vol. II, col. 212; a Firenze nel 1036, v. PIATTOLI, op. cit., p. 385; ecc.

¹⁸ Editò anch'esso in ROCKINGER, op. cit. I passi che c'interessano sono alle pp. 608 e 614, e riguardano alcuni determinati atti di curia, ma la loro portata è generale.

¹⁹ Ciò non è altro, del resto, che la rigorosa applicazione del principio che solo il notaio fosse munito di *fides*. Ma è interessante notare che, secondo le idee dei dettatori bolognesi, erano privati anche quei documenti che per noi sarebbero i più pubblici, ammeso che quest'aggettivo sopporti gradi di comparazione.

(come nelle lettere) e le formule, pur rimanendo solenni, sono più stringate che nei consimili documenti più antichi; così, per es., quelle della *sanctio* che, come si notò a suo luogo, sono tolte di peso dalle lettere pontificie. Rimane ancora la formula di perpetuità e il protocollo iniziale in caratteri allungati, ma si obbedisce già a quelle medesime tendenze generali che nella cancelleria pontificia porteranno alla graduale formazione di quel compromesso fra le solennità dell'antico privilegio e la semplicità delle lettere che è costituito dalla bolla in senso proprio, mentre in quella vescovile Bolognese porteranno alla sparizione dei documenti più solenni. Lo stesso diploma per S. Caterina di Quarto del 1230 (n. 16), il più elegante e uno dei più solenni fra tutti quelli che abbiamo esaminati, non ha ormai più il tipo purissimo del privilegio, perché ha la *salutatio* al posto della formula di perpetuità, manca l'apprecazione e il *datum* è posto alla fine del testo anziché dopo le sottoscrizioni. La decadenza è poi evidente nel diploma del 1232 per le Clarisse (n. 40), in cui c'è la *salutatio* invece della formula di perpetuità, l'apprecazione è definitivamente scomparsa e manca qualsiasi sottoscrizione, sicché il primo esempio del nuovo documento, rappresentato dalla lettera d'indulgenza di Ottaviano I Ubaldini (n. 17), non si stacca con un taglio netto dai privilegi precedenti, delle cui solennità si conserva d'altra parte un ricordo ancora nel 1255 con le maiuscole ornate della prima parola della lettera patente di Iacopo Boncambi per S. Maria del Gestello (n. 19), sempreché – s'intende – esse non siano dovute ad imitazione dei *tituli* pontifici.

Una volta compiuto il passaggio alla nuova forma di documentazione, le regole cancelleresche divengono però più rigide e non subiscono eccezioni. È possibile che questa maggior regolarità diplomatica sia in connessione con influenze scolastiche: è questa infatti l'epoca della fioritura della scuola dei dettatori Bolognesi, da Boncompagno, la cui *Oliva*, che tanto interesserebbe il nostro argomento, è purtroppo ancora inedita e difficilmente accessibile per noi italiani nel manoscritto di Norimberga in cui si conserva, a Guido Fava, che scrisse una apposita *Doctrina privilegiorum* e inserì vari precetti sui diplomi nella sua *Summa*, e più tardi a Giovanni da Bologna, che si rivolge particolarmente ai notai delle curie ecclesiastiche e non trascura di dar norme per la redazione dei diplomi²⁰. C'è ora una distinzione sempre più

²⁰ Per la *Summa dictaminis* di Guido Fava, v. l'edizione del GAUDENZI, nel *Propugnotore*, vol. III, 1890, fasc. 15 e 18 (la *Doctrina privilegiorum* è edita in ROCKINGER, op. cit., p. 197 sgg.); per Giovanni da Bologna il medesimo ROCKINGER, p. 603 sgg. Anche in epoca precedente, si erano avute trattazioni più o meno estese sulla redazione dei privilegi nelle *artes dictandi*, per es. in quella di Alberico da Montecassino, e la lode grande che Ugo da Bologna dà al *Breviarium de dictamine* (v. BRESSLAU, *Handbuch der Urkundenlehre*, 2ª ed. Lipsia 1931, vol. II, p. 248, nota 3) mostra che non rimase senza eco nelle scuole Bolognesi di retorica del secolo XII, mentre un principio di attestazione

netta fra atti di semplice amministrazione della Curia, quali concessioni di licenze varie, collazione e provvista di benefici, dispense d'ogni genere, attività giudiziaria del foro ecclesiastico, ecc., e atti che trascendono la semplice amministrazione: cioè fra l'esercizio ordinario della potestà d'ordine e giurisdizione e l'esercizio straordinario della medesima potestà. L'uno è spesso delegato a un vicario e documentato da atti notarili; l'altro è compiuto dal vescovo in persona, ed è documentato con documenti cancellereschi, le *litterae*, che se si riferiscono ad affari d'interesse particolare e passeggero si specificano generalmente in *mandati*; se rispecchiano concessioni d'interesse generale e permanente divengono per lo più *lettere patenti*.

Nell'estrinseco il nuovo documento si distingue dall'antico soprattutto per la mancanza di alcune solennità, come la scrittura allungata del protocollo: talvolta si ha la prima lettera o la prima parola in lettere maiuscole ornate (docc. 18 e 19, del vescovo Iacopo Boncambi) ma non è possibile assumere questa particolarità a criterio discrezionale per una classificazione diplomatica, come può farsi per le lettere pontificie, perché il contenuto di quei documenti non ha nulla di speciale in confronto con gli altri: dove, invece, il contenuto, per i suoi caratteri di temporaneità e particolarità, si distacca dalle solite concessioni d'indulgenza (nn. 23 e 26; dei nn. 44 e 45 non è possibile l'esame dell'entrinseco), l'intitolazione non offre alcunché di speciale. Una classificazione è solo possibile, dunque, attraverso l'esame del contenuto e di alcuni necessari riflessi di questo nelle formule dell'*inscriptio* e della *dispositio*: su questa base potremo distinguere i mandati dalle lettere patenti nel senso che i primi sono indirizzati a persone precisamente determinate e contengono un ordine, le seconde sono indirizzate a collettività indeterminate e spesso inqualificate, e contengono una notificazione, o tutt'al più una esortazione. Perciò negli uni l'*inscriptio* è nominativa e nella disposizione è presente la formula *mandamus vobis* o simili, nelle altre l'*inscriptio* è generica e nella *dispositio* l'ordine è sostituito da un invito: *karitatem vestram, rogamus et in Domino exhortamur* o equivalenti. Questa distinzione è l'unica possibile, e anche disposizioni che nella diplomazia pontificia sarebbero state oggetto di *tituli* o lettere *cum filo serico* in quella vescovile Bolognese sono spedite per mezzo di mandati: così, per esempio, la concessione dell'amministra-

dei rapporti con Bologna, se è veramente sua l'opera edita in compendio dal Rockinger (v. BRESSLAU, op. cit., e da ultimo HASKINS, *Albericus Casinensis*, in *Casinensia*, Montecassino 1929, II, pp. 115-124), potrebbe trovarsi nell'esempio da lui dato d'intitolazione vescovile (*N Deī gratia Bononiensis episcopus licet indignus*, v. ROCKINGER, op. cit., p. 13); ma può anche darsi che la sua influenza rimanesse circoscritta all'ambito della dottrina e non si estendesse alla pratica. Così non avvenne certamente un secolo e mezzo più tardi, quando Guido Fava in persona rogava istrumenti pel capitolo della cattedrale: v. Arch. Capitolare, Libro delle Asse, cc. 30 e 31.

zione del sacramento della Penitenza nella chiesa dei Servi (n. 26) e la conferma dell'esenzione dalla giurisdizione episcopale delle Clarisse di strada S. Stefano (n. 45). Sole eccezioni sono due documenti nei quali era veramente difficile conservare le forme della lettera patente e del mandato, cioè l'autenticazione di una bolla di Onorio III fatta dal vescovo Ottaviano II Ubaldini nel 1270 (n. 43) secondo una forma tutt'altro che sconosciuta alla dottrina dei dettatori²¹ e la conferma di una concessione di decime ai canonici della cattedrale, fatta dal medesimo vescovo nel 1288 (n. 27) secondo le forme del *titulus* pontificio (nome dell'autore in maiuscole ornate, filo serico, formula *auctoritate presentium concedimus de gratia speciali*, ecc.) tranne alcune eccezioni, come la formula di perpetuità secondo il vecchio uso dei privilegi.

Per il rimanente, lo schema dei documenti vescovili Bolognesi è invariabile, e corrisponde perfettamente a uno dei modelli di lettera d'indulgenza inseriti da Giovanni da Bologna nella sua *Summa* per i notai delle curie ecclesiastiche²². Questo schema comprende il protocollo con l'intitolazione, l'indirizzo e la formula di saluto: segue poi l'arenga, che talvolta è ridotta alla forma detta più propriamente *exordium* dai teorici dell'*ars dictandi*, ma raramente manca: il testo delle concessioni d'indulgenza termina con l'annuncio della concessione, quello dei mandati invece con la *roboratio*. Il documento è chiuso col *datum*, generalmente assai semplice, talvolta ridotto a proporzioni minime, mai però del tutto mancante; non vi sono sottoscrizioni di sorta. Su tutte queste formule ritorneremo fra poco per analizzarle distintamente e mostrarne, quando è il caso, lo svolgimento. Il formato della pergamena è variabile, ma generalmente piccolo: intorno alla metà del secolo è come nei precedenti privilegi più alto che lungo, ma col vescovo Ottaviano II diviene normalmente più largo che alto. Il sigillo è sempre pendente e non v'è distinzione fra lacci di seta e di canapa; assai spesso (specie con Ottaviano II) è assicurato alla plica per mezzo di una listerella di pergamena.

IV

Determinato così lo svolgimento storico delle forme di documentazione usate nella cancelleria vescovile di Bologna fino a tutto il secolo XIII, cioè fino al momento in cui assumono relativa stabilità (sicché procedere oltre sarebbe inutile o quasi), diviene ora possibile un som-

²¹ Vedi p. es. la *Summa notarie de hiis que in foro ecclesiastico occurrunt* di Giovanni da Bologna nella citata edizione del ROCKINGER, specie alla p. 697 sgg.

²² Vedilo in ROCKINGER, op. cit., p. 702.

mario esame delle parti del documento che servirà di conclusione a quanto si è detto fin qui. Finiremo, cioè, là dove studi di questo genere sogliono per lo più incominciare: ma solo ora l'analisi diplomatica potrà darci dati intelligibili e valutabili, che ci permetteranno anche di precisare alcune parti del nostro argomento rimaste finora in ombra. Se fatta prima, ci avrebbe offerto solo una congerie di constatazioni senza nesso reciproco e ribelli a qualsiasi tentativo di classificazione.

Invocazione. Nel solo privilegio del 1065 è *In nomine Domini*, negli altri, così in quelli che hanno le forme del documento privato come in quelli di tipo cancelleresco, è *In nomine sancte et individue Trinitatis*, cioè quella normale nelle carte Bolognesi dell'epoca²³, ed è preceduta da invocazione simbolica, che generalmente è costituita da una croce, ma assume la forma del *labarum* nel gruppo dei diplomi derivanti da imitazione Ravennate. Manca nel falso diploma di Adalfrido del 1045 ed è possibile mancasse anche nell'autentico sul quale esso è stato modellato. Dopo il 1136 scompare completamente (con la sola eccezione del decreto di Gerardo Grassi del 1151 rogato dal notaio Ugo, in cui è *In nomine Dei eterni*) e la mancanza, da allora, è normale nel privilegio vescovile Bolognese. Non riappare nemmeno nelle patenti e nei mandati del secolo XIII.

Intitolazione. Non subisce grandi oscillazioni prima del secolo XII e segue lo schema *N Dei gratia* (o *divina favente gratia*) *Bononiensis episcopus*: nel falso di Adalfrido del 1045 è aggiunta la formula *servus servorum Dei*²⁴, che non è tuttavia da rigettare in modo assoluto, perché, come si è detto²⁵, a quell'epoca non era ancora specifica dei pontefici Romani. La ritroviamo, infatti, più tardi, nel 1133, quando il vescovo Enrico, nel privilegio per S. Vittore (n. 5), s'intitola solennemente *Henricus Dei gratia s. Bononiensis Ecclesie episcopus licet indignus, servus servorum Dei*, che è un calco preciso di quella del diploma Ravennate dell'arcivescovo Gualtieri servito, come sappiamo, di modello alla redazione di quel documento: tuttavia l'altra formula *licet indignus*, diffusissima nella diplomazia ecclesiastica, potrebbe anche essere stata effettivamente usata con certa frequenza dai vescovi Bolognesi in quei tempi, come l'usò infatti Gerardo Grassi (v. n. 37), e po-

²³ Cfr. la nostra *Diplomatica dell'enfiteusi Bolognese*, in «Rivista di Storia del diritto Italiano», XIII (1939), fasc. 3, p. 6 dell'estr. Del resto è questa l'invocazione che i trattatisti dell'*ars dictandi* consigliano proprio per i diplomi vescovili, v. p. es. la *Summa sassone* in ROCKINGER, op. cit., p. 217.

²⁴ Questa formula non appare nell'edizione del SAVIOLI, *Ann. Bol.*, I, II, p. 88: c'è però nell'originale (*si tale dici potest*) e nell'edizione di A. HESSEL, in «Neues Archiv.», XXXI, p. 568, che è la più sicura.

²⁵ Vedi sopra, nota 12.

tremmo forse trovare un principio di prova in un cenno di formulario dei tempi di Innocenzo II edito dal Rockinger sotto il nome di Alberico da Montecassino, già da noi riportato²⁶. Nel diploma del 1136 per S. Maria di Reno (n. 6) il medesimo Enrico s'intitola *minister* anziché *episcopus*, e per conseguenza lo stesso fa Gerardo Riosti nella ripetizione di quel documento (n. 13), ma, tranne queste due eccezioni, in seguito l'intitolazione continua immutata nella formula *N Dei gratia Bononiensis episcopus* per tutta la durata del periodo dei privilegi. Passando alle lettere subisce qualche oscillazione: con Enrico della Fratta (1212-1240) la formula di devozione muta da *Dei gratia* in *miseratione divina*, con Iacopo Boncambi (1244-1260) diviene *permissione divina*, finché con Ottaviano II Ubaldini (1261-1295) torna a fissarsi in *miseratione divina*.

Formula di perpetuità. È specifica dei privilegi nella loro forma più compiuta: non si trova, perciò, nelle lettere e manca anche in quei privilegi che, anteriormente al 1133 (ed eccezionalmente anche poi), sono documentati nelle forme degli atti notarili; non si trova nemmeno in quelli che assumono forma più o meno rigidamente cancelleresca nel secolo XI per influenza di Adalfrido e dei vescovi tedeschi. Per eccezione manca altresì nel diploma del 1138 per la S. Trinità di Prabarato (n. 34); per la sua sostituzione con una *salutatio* in quelli del 1230 per S. Caterina di Quarto (n. 16) e del 1232 per le Clarisse (n. 40) vedi più indietro.

Formula di saluto. È caratteristica delle lettere, e solo la transizione da una forma di documentazione all'altra spiega la sua presenza nei nn. 16 e 40 ora citati. Assume forme svariate da quella solenne e ricercata del diploma del 1230 (v. a suo luogo) al semplice *salutem in Domino* (p. es. nel n. 19): fra questi due estremi c'è tutta una serie di tipi intermedi (*salutem et veram in Domino caritatem, salutem in Domino sempiternam, eternam in Christo salutem, salutem et benedictionem*, ecc.) senz'altra legge che l'arbitrio del dettatore, e muta più volte anche in lettere dello stesso autore e dello stesso scriba. Nel n. 27 è sostituita dalla formula di perpetuità, ma questo documento è particolarmente solenne e la sostituzione deriva, come già si è avvertito, da influenza dell'antica forma del privilegio di cui era rivestita la concessione che è oggetto della conferma.

Arenga. Lo studio delle arenghe può condurre ad individuare relazioni con scuole di *ars dictaminis* o usi cancellereschi particolari: anzi

²⁶ Cfr. sopra, nota 20. Tuttavia se ricompare nei diplomi n. 6 e 13, lo si deve certo a influenza dell'altro privilegio Ravennate da cui quei documenti direttamente derivano.

la ripetizione di determinate arenghe in documenti diversi indicherebbe la formazione progressiva di un formulario speciale nelle singole cancellerie: tale il caso, per es., di quella arcivescovile di Ravenna. A Bologna, però, non si ottengono risultati notevoli, ed è questa già da sola una prova della modestia di quella cancelleria. In alcuni casi, come nei nn. 31, 2 e 4, la ripetizione non ha alcun significato, perché ripetuto è tutto il documento, e anche questa è una prova della rudimentalità della prassi cancelleresca vescovile Bolognese. Tuttavia, un accenno a formazione di usi speciali si può sorprendere nell'arenga *Eccelesiastice sollicitudinis pietas*, di origine forse Ravennate, ma molto usata nella cancelleria Romana, con una lieve modificazione, durante i pontificati di Callisto II, Onorio II e Innocenzo II (il primo esempio è in JL. 7087). Essa perviene a Bologna attraverso i privilegi degli arcivescovi di Ravenna per i Lateranensi, più volte citati, e vi compare per la prima volta appunto nei documenti che da quelli derivano (nn. 5, 6 e 13), poi diviene per un certo periodo (precisamente quello in cui si fissa il tipo del diploma vescovile Bolognese) caratteristica di questa città, ove si conserva anche quando i papi l'hanno abbandonata da tempo. Rimaneggiata un poco nella parte iniziale (cioè nella forma *Equitatis et iustitiae ratio persuadet*, che è quella in cui si trova nei documenti pontifici) ma uguale nella sostanza e, da un certo punto in poi, identica anche nelle parole, entra nel gruppo dei diplomi per S. Cristina di Stifonti (nn. 9, 11 e 12) e in quello per la S. Trinità di Prabarato (n. 34); subisce quindi un nuovo rimaneggiamento, ma perdura fino al 1230 nel diploma per S. Caterina di Quarto (n. 16). Notevole è anche l'arenga *Desiderium quod ad honestatis propositum*, che nei nostri documenti si trova per la prima volta nel 1212 (n. 15), ma ha origini che si perdono nella notte del più antico medioevo: si trova già nel *Liber Diurnus*²⁷ e, con maggiori o minori varianti, è usata nella cancelleria pontificia fin dai tempi di S. Gregorio Magno (JL. 1512, del 598), continuando poi la sua vita almeno fino a quelli di Urbano III (JL. 15597, del 1186): essa tuttavia non si fissa a Bologna con quell'insistenza che si è potuta notare per la precedente. Le altre arenghe in uso nel secolo XII esprimono per lo più l'opportunità di aderire alle petizioni *que a rationis tramite non discordant*, e nella loro genericità trovano riscontro in moltissimi altri documenti ecclesiastici e non ecclesiastici di ogni luogo. Nel secolo XIII anche quell'accenno a un'elaborazione formulare locale si perde, annegato forse nella più ampia e matura elaborazione fatta dalle scuole. Certo è che ora, accanto ad arenghe nuove alle quali non abbiamo trovato riscontri (ciò non vuol dire certo che non ve ne siano!), se ne hanno alcune la cui diffusione si estende a tutta Europa: per esempio quella che, iniziandosi con le parole *Quo-*

²⁷ Ed. SICKEL, p. 135.

niam, ut ait Apostolus, contiene tre passi delle Epistole di s. Paolo e uno del Vangelo di s. Matteo, si trova nei documenti Bolognesi per la prima volta in un'indulgenza di Iacopo Boncambi del 1255 (n. 19), si può leggere, letteralmente identica, in formulari tedeschi della medesima epoca²⁸ e, poco più tardi, nella *Summula* di Bernoldo da Kaiserheim²⁹, ed era usata nella stessa epoca anche nella penisola Iberica, come mostra la sua inserzione nella *Summa dictaminis* di Domenico Domenici³⁰, mentre Giovanni da Bologna la diffondeva, parimenti alla lettera, in Inghilterra³¹. Le altre arenghe Bolognesi del medesimo secolo sono variate nell'espressione e nell'estensione, riducendosi talvolta ad *exordia* o anche a semplici *proverbia* (v. p. es. il n. 26: *particeps mercedis efficitur qui bonorum operum se constituit adiutor*) e nel loro dettato s'inseriscono in misura sempre maggiore passi delle sacre scritture, ma generalmente esprimono l'idea del dovere di promuovere le buone opere e del profitto spirituale che da queste si ricava. Nei mandati veri e propri, di regola, l'arenga non si trova.

Pubblicazione. Manca di regola tanto nei privilegi quanto nelle lettere. Si trova in tre dei quattro documenti del secolo XI (nn. 1, 29, 30), ivi compreso il sicuramente autentico diploma di Lamberto. La sua forma (*cunctorum fidelium presentium et futurorum noverit pericia* o simili) ricorda più i diplomi imperiali che le bolle pontificie: ma non è impossibile che si trovasse effettivamente, con dettato press'a poco simile, in tutto il gruppo dei privilegi del secolo XI di cui ci è pervenuta così scarsa e malsicura traccia, e che son dovuti all'influenza dei vescovi tedeschi, educati presso la corte imperiale.

Narrazione. Era certo presente nel gruppo di privilegi della metà del secolo XI, come possiamo comprendere dall'esame dell'unico originale e dei due falsi pervenuti, e fra questi soprattutto del secondo (n. 30) che certo segue da vicino i perduti modelli. Scompare quando la cancelleria vescovile adotta la pratica di rogare le concessioni nelle forme degli istrumenti notarili; manca anche nel gruppo dei diplomi pei Lateranensi, ma riappare poi e si trova costantemente nei privilegi successivi. È raro che contenga una vera narrazione e riferisca notizie di maggiore o mino-

²⁸ P. es. nella *Summa sassone*, v. ROCKINGER, op. cit., p. 284.

²⁹ *Ibidem*, p. 912.

³⁰ *Ibidem*, p. 546.

³¹ *Ibidem*, p. 702. È da osservare che la *Summa* di Giovanni da Bologna alla fine dell'arenga aggiunge una *et* che la rende intelligibile (*qui parce seminat parce metet et qui seminat in benedictionibus de benedictionibus, et metet vitam eternam*). Questo *et* si trova nei documenti Bolognesi (nn. 19 e 20) che hanno quell'arenga, e anche negli Aretini (p. es. PASQUI, II, 217 e 262), non si trova invece in alcuno dei formulari tedeschi citati, nei quali l'ultimo accusativo (*vitam eternam*) rimane sospeso in aria.

re importanza storica: per lo più si riferisce all'accettazione della *petitio* presentata dal destinatario del documento (*ecclesiam... propensiori karitatis studio diligentes vestris rationabilibus postulationibus annuimus*, nn. 9, 11, 12, 36; *nostrorum fratrum caritate devicti... dignum duximus... ecclesiam... nostro privilegio defensare*, n. 34, ecc.). Talvolta introduce nuovi elementi (p. es. la povertà delle petitrice nel n. 16); spesso non ha esistenza sintattica autonoma, riducendosi a una proposizione participiale o a un ablativo assoluto (*petitionibus vestris grato concurrente affectu*, n. 14; *attendenes ecclesie vestre paupertatem... et cupientes ipsam... ampliari*, n. 16, ecc.): sempre esprime il motivo immediato o la causa prossima, seppure generica, da cui si vuole motivata la disposizione. In questa forma si trova sempre (salvo qualche eccezione) anche nelle patenti d'indulgenza; nei mandati o manca del tutto (n. 26) o, essendo necessaria a spiegare l'ordine e determinare la condotta del destinatario, è precisa e particolareggiata (n. 44); nelle conferme è costituita dalla trascrizione del documento che s'intende confermare e delle eventuali autorizzazioni ottenute per compiere quell'atto (nn. 27, 38, 13).

Roboratio. È del tutto eccezionale: si trova solo nel falso privilegio di Adalfredo del 1054 (n. 30) e nell'autentico di Lamberto del 1065 (n. 1), con l'annuncio non dell'apposizione del sigillo, ma della sottoscrizione del vescovo; poi in una concessione di Gerardo Rosti del 1212 (n. 15) e in una conferma del 1213 (n. 39) ove si avverte che l'apposizione del sigillo, pur non necessaria per essere il documento scritto *manu publica*, si faceva per dare ancor maggiore validità all'atto. In tre concessioni redatte secondo le forme dei documenti notarili e sostituita dalla *rogatio* dell'autore al notaio, la cui presenza è normale nei documenti privati Bolognesi fino ai primi anni del secolo XIII. Nel periodo delle lettere la *roboratio* si trova solo in due mandati (nn. 26 e 45) e nella già più volte citata conferma del 1288 di un privilegio del 1213 (n. 27).

*Sanctio e minatio*³². Nei documenti del 1045 e del 1054 questa parte è certamente corrotta, come mostra l'inconsueta minaccia di una pena pecuniaria, che per di più nel secondo di essi va pagata per metà alla camera imperiale: ciò è probabilmente dovuto al fatto che il falsario, non trovando nei suoi modelli che pene spirituali, da lui certo ritenute poco efficaci, ha fatto ricorso per queste formule a qualche diploma imperiale. Il sospetto parrebbe doversi estendere anche a un'altra clausola, che, analoga per contenuto alla *minatio*, ne differisce profondamente per lo

³² Secondo la più corretta terminologia diplomatica queste due parole hanno il medesimo significato. Per comodità d'esposizione, tuttavia, noi useremo qui la prima per designare l'ordine rivolto genericamente a chiunque di rispettare la *dispositio*, la seconda per indicare più precisamente la minaccia di pena e la promessa di premio.

scopo: la *stipulatio poenae*, la cui presenza invero sorprende in un diploma, perché non par facile che chi concede un privilegio si obblighi poi, come un privato qualsiasi, a una pena se contravverrà ai suoi obblighi: ma sta di fatto che così nel diploma di Lamberto del 1065 come nel gruppo di documenti rogati secondo le forme notarili la stipulazione penale è costantemente inserita; nelle concessioni per S. Giorgio Maggiore, anzi, vi si aggiunge anche l'obbligo di *defensare* il possesso della cosa concessa e di garantirne l'evizione. Vero è tuttavia che tanto in questo gruppo di carte come in quelle di S. Benedetto di Polirone tali clausole derivano dal formulario normale dei documenti privati di donazione al quale si è fatto ricorso, e intrusa non è la stipulazione della pena contrattuale, sibbene la *sanctio* con la *minatio*. Nei successivi diplomi (come del resto anche in quelli finora esaminati) la *sanctio* è generalmente distinta dalla *minatio* e quest'ultima comprende così la minaccia di pene spirituali (ma talvolta anche quella del *periculum officii*) ai contravventori come la promessa di premio agli osservatori della *dispositio*. La minaccia, copiosa e terribile nei tempi più antichi, si fa man mano più sobria e la promessa di premio a poco a poco scompare, finché l'insieme delle clausole nel 1206 si fissa nella forma consueta alle lettere pontificie: *Statuentes ut nulli omnino hominum liceat, ecc. Si quis vero id attemptare presumpserit, indignationem omnipotentis Dei... se noverit incursum*. Le lettere patenti e i mandati per loro stessa natura non ammettono queste clausole, che infatti mancano completamente dal 1232 in poi.

Appreziazione. Manca nei diplomi più antichi e in quelli redatti nelle forme dei documenti privati. Entra nella diplomatica vescovile Bolognese per imitazione dei privilegi Ravennati più volte citati, nella forma solenne costituita da tre *amen* alla fine del testo, che si trova nel gruppo dei diplomi pei Lateranensi (nn. 5, 6, 13); si riduce a due *amen* (almeno se dobbiamo stare alla copia coeva che ci è pervenuta) in quello per Monteveglio (n. 36) e ad uno solo in quelli per S. Cristina di Stifonti (nn. 9, 11, 12); poi scompare per non più riapparire.

Sottoscrizioni. Anche dopo che le sottoscrizioni autografe delle parti, o meglio dell'autore della documentazione, e dei testi scomparvero dagli atti notarili (ciò che a Bologna avviene nella seconda metà del secolo XI, correlativamente al passaggio dalla *charta* all'*instrumentum*), quest'uso si conservò nei documenti ecclesiastici, e a maggior ragione in quelli vescovili³³. Né v'era motivo alcuno che si

³³ Vedi p. es. l'enfiteusi vescovile del 1128 dell'archivio di S. Stefano edita dal BELVEDERE in *Chart. Studii Bonon.*, vol. III, p. 74, e quelle del 1143 e 1200 dell'archivio di S. Giovanni in Monte, edite da me nel medesimo *Chart. Studii Bonon.*, vol. XII, pp. 19 e 103, oltre i documenti inediti, che è inutile citare.

perdesse con l'introduzione delle forme del privilegio, ed infatti la sottoscrizione si sostituisce al *legimus* dell'arcivescovo nella prima imitazione delle bolle Ravennati (n. 5) e rimane elemento fondamentale del privilegio vescovile Bolognese³⁴. Vi si aggiungono assai spesso (non sempre) quelle dei canonici, certo per applicazione del principio che né i vescovi potevano alienare i beni della loro chiesa senza saputa del loro clero né il clero senza saputa del vescovo: principio che si trova inserito nel *Decretum* di Graziano (c. 51 c. 12 q. 2) ma era stato formulato assai tempo prima, nel concilio Cartaginese del 419, era stato accolto nelle antiche collezioni di canoni (p. es. nella Dionisiana), di lì era passato alle compilazioni anteriori a Graziano³⁵ ed era stato poi confermato da diversi decreti pontifici. Questo, e non l'imitazione dei privilegi pontifici, dev'essere stato nei nostri documenti (e del resto in quelli di moltissime altre parti d'Italia) il motivo originario della presenza delle sottoscrizioni dei canonici, che troviamo apposte, infatti, anche a un'enfiteusi vescovile del 959³⁶, appartenente cioè a un'epoca in cui nella cancelleria Romana non si era introdotto ancora l'uso del privilegio solenne con le firme dei cardinali. Le sottoscrizioni dei vescovi e a maggior ragione quelle dei canonici tendono a scomparire verso la fine del periodo dei privilegi, quando tutta la *fides* del documento va man mano accentrandosi nei suoi caratteri generali cancellereschi e nel sigillo. Ne mancano infatti tre diplomi del 1206, del 1213 e del 1232 (nn.

³⁴ Studiatamente abbiamo ommesso, in quest'analisi delle parti del documento, i raffronti con le corrispondenti dei privilegi di altre cancellerie vescovili, che avrebbero troppo appesantito il lavoro e che del resto sono tutt'altro che difficili a fare, quando si sia avuto quel po' di pazienza che occorre a procurarsi l'opportuno materiale di confronto: ma non sappiamo qui rinunciare a segnalare la regola seguita a Torino quale può rivelarsi dai diplomi editi nel volume citato di GABOTTO e BARBERIS e nel *Cartario dell'abbazia di Cavour* a cura di BAUDI DI VESME, DURANDO e GABOTTO, Pinerolo 1900 (Bibl. Soc. st. Subalpina, III, 1), secondo cui il vescovo non sottoscrive le sue concessioni anche quando le sottoscrivono, in maggiore o minore numero, i canonici del capitolo. Qualcosa di simile avviene anche a Padova, ove se i privilegi in forma di documenti sinodali del secolo X e quelli in forma di donazioni del secolo XI hanno le sottoscrizioni dei vescovi e dei canonici, quell'uso si perde nel corso di questo secolo, e quando si arriva alla forma del privilegio (fine sec. XII, v. dietro, nota 1) dopo il *datum* e l'indicazione dei testi non si ha altra sottoscrizione che quella del notaio. Tutto ciò è in evidente relazione con l'evoluzione all'*instrumentum* e all'attribuzione della *fides* al notaio, che compare sempre come rogatario in questo tipo di documenti.

³⁵ Per es. nella *Collectio Anselmo dicata* (IV, 98), nel *Decretum* di Burcardo di Worms (III, 178), ecc.

³⁶ Edita in CENCETTI, *Le carte Bolognesi del secolo X* cit., p. 33 sgg. L'intervento dei canonici a questa concessione del 959 mostra l'osservanza delle disposizioni canoniche in Bologna anche prima del preteso diploma di Enrico II del 1014, M.G.H., *Diplomata reg. et imp. Germ.*, III, n. 519, la cui autenticità è difesa senza frutto dal VICINELLI, *Bologna dal dominio pontificio ai re d'Italia*, in «Atti e memorie della Deputazione di storia patria della Romagna», serie IV, XII (1922), p. 74 nota 5, contro il BRESSLAU in M.G.H., *Diplomata* cit., e, aggiungiamo noi, contro HESSEL, *Zur Kritik* cit.

14, 38 e 40) e la loro mancanza è regola assoluta nelle lettere e nei mandati, conformemente, del resto, a ciò che si verifica in tutti i documenti analoghi del medesimo tempo. La sottoscrizione del notaio si trova nel gruppo dei diplomi del tipo di quello di Adalfredo e, naturalmente, in tutti i documenti redatti in forma notarile nonché in quelli che, come le concessioni per S. Benedetto di Polirone (nn. 3 e 7), costituiscono una specie di transizione alle forme del privilegio. Riappare, per eccezione, in due diplomi del 1213 (nn. 38 e 39), poi scompare definitivamente.

Non ci soffermeremo sulla rota e sul benevalete, che appaiono solo nel diploma n. 5 per influenza Ravennate e subito scompaiono: sono un elemento così eccezionale che il Savioli non temeva di fondarvi sopra il giudizio di falso da lui dato sopra il documento che li contiene. Noteremo invece che così nei diplomi del gruppo Adalfredo come in quelli redatti secondo le forme notarili compare l'elenco dei testi, il quale di sua natura non repugnava nemmeno alla forma cancelleresca del diploma, ma non è accettato nel tipo del privilegio vescovile Bolognese, ove fa solo qualche timida apparizione al momento del passaggio a nuove forme di documentazione, in due documenti del 1212 e 1213 nei quali la cancelleria si mostra in verità piuttosto disorientata (nn. 15 e 38). Dopo questi, si perde nuovamente per non riapparire più: cosa naturale, del resto, perché se l'apposizione dell'elenco dei testimoni poteva non esser fuori posto in un privilegio, era del tutto repugnante alla natura della lettera o del mandato.

Actum e datum. Nel diploma di Lamberto del 1065 e successivamente in tutti quelli che seguono il tipo dei documenti privati si ha la datazione cronica nel protocollo iniziale e l'*actum* con la datazione topica e con un richiamo a quella cronica per mezzo della ripetizione dell'indizione, com'è regola nei documenti notarili Bolognesi: solo per eccezione manca l'*actum* nei nn. 31 e 32, ma è presente nelle loro ripetizioni per conferma (rispettivamente nn. 2, 4 e 37). Analoghi seguono il n. 8, anch'esso redatto in massima parte su schema notarile, e il n. 33, che appartiene a un incerto periodo di transizione; ma nella forma normale del privilegio la datazione si concentra tutta nel *datum* posto alla fine del documento. In quattro casi (nn. 6, 11, 12, 13) manca: dove c'è, non sempre esprime il nome del datario, e per lo più si limita a indicare gli elementi cronici e topici della datazione, luogo, giorno, mese e anno dell'era volgare. Non vi compare mai l'anno del presulato del vescovo, come in altri luoghi, e nemmeno quello di pontificato, tranne l'eccezione rappresentata dal n. 35, in cui si trovano insieme gli anni del pontificato di Innocenzo II e la menzione del regno di Corrado III. In questa forma si trasmette anche alle lettere e ai mandati del secolo XIII, nei quali, tuttavia, verso la fine del

secolo, s'incomincia ad introdurre la menzione dell'anno di pontificato (nn. 24 e 28): per eccezione può mancare (n. 17) o essere limitato alla sola indicazione del luogo (n. 25). Nei privilegi la formula oscilla fra *actum*, che è il caso più frequente, e *datum* che lo è meno, una volta si ha anche *scriptum* (n. 36): ma non crediamo che queste parole abbiano in realtà un valore diverso: anche nell'unico caso (n. 34) in cui l'*actum* e il *datum* sono distinti e contemporaneamente presenti, essi si riferiscono a un solo momento della documentazione e la datazione si suddivide fra l'uno e l'altro. Quale sia, poi, questo momento, non è ben chiaro: noi crediamo che, analogamente a quanto avveniva nei documenti notarili, sia quello dell'azione, al quale si fa corrispondere per mezzo di una finzione anche quello della documentazione, e ci sembra trovare una conferma alla nostra opinione nel fatto che nel diploma del 1230 per S. Caterina di Quarto l'indicazione precisa del giorno (*pridie*) è stata aggiunta posteriormente al resto del *datum*, evidentemente per far coincidere il giorno dell'azione con quello della documentazione.

V

Con l'analisi delle loro diverse parti si esaurisce l'esame dei documenti vescovili Bolognesi. Resterebbe ora da occuparsi della cancelleria dalla quale sono emanati, ma così le notizie che si possono ricavare dai nomi e dalle qualifiche dei datari come quelle che per altra via possiamo procurarci sono ben poca cosa: certo perché poca cosa era anche la cancelleria medesima. Nel 1133 un *Paulus Romanus* è datario *vice nostri scriptoris*, ma costui ci è assolutamente sconosciuto e, se volessimo ricorrere ad ipotesi, riterremmo addirittura che fosse estraneo alla cancelleria vescovile e straniero a Bologna: potrebbe essere invece (ma per dimostrarlo occorrerebbe compiere indagini che non ci è stato possibile svolgere) uno dei cancellieri dell'arcivescovo di Ravenna: forse colui medesimo che portò a Bologna il diploma dei Lateranensi, di pochi giorni anteriore. Questa ipotesi potrebbe essere avvalorata dall'osservazione della scrittura, che somiglia moltissimo a quella del privilegio Ravennate (nel quale tuttavia il nome del datario è un altro) e delle solennità dell'escatocollo (rota e benevalete) tanto comuni a Ravenna quanto sconosciute a Bologna, e infine dalla forma medesima del *datum*, ove quel *vice* corrisponde perfettamente agli usi delle grandi cancellerie e anche a quelli della Ravennate, ma la modestia del personaggio in cui vice è fatta la datazione ci dice molte cose: in primo luogo che, al contrario di quanto avveniva alla corte imperiale, alla curia Romana e anche a Ravenna, ove fin dal più antico medioevo lo scriniario era persona assai ragguardevole, a Bologna nel 1133 la carica di cancelliere era così poca cosa da essere occupata da

una persona che non poteva essere designata se non col titolo di *scriptor*: certamente un modesto notaio. In secondo luogo ci dice anche che quest'ignoto Paolo Romano per comparire come datario in un diploma così solenne non doveva poi essere uomo assolutamente da nulla, specie poi se, come tutto lascia intendere, era stato egli dettatore e scrittore del diploma stesso: certo non meno di un semplice notaio qual era il cancelliere del vescovo: non doveva quindi, probabilmente, essere un suo subordinato. Non rimane allora altro da supporre se non che fosse un estraneo alla cancelleria vescovile, anche se la sua perizia lo dimostra tutt'altro che ignaro dell'arte cancelleresca, e perciò probabilmente appartenente, sia pure come semplice scrittore, ad altra cancelleria, che in tal caso difficilmente potrebbe essere diversa dalla Ravennate. A lui si dovrebbe, dunque, l'insegnamento materiale delle forme dei privilegi ai notai ecclesiastici Bolognesi: e poiché le ipotesi sono un po' come le ciliege, che una tira l'altra, si potrebbe anche pensare che il vescovo Enrico, di ritorno da Cesena, dove aveva sottoscritto il diploma arcivescovile, lo avesse condotto seco a Bologna proprio per questo scopo. Certo, la datazione vicaria non si trova più in tutta la diplomatica episcopale Bolognese.

Tornando ora al campo sicuro dei fatti accertati, i nomi dei datari che possiamo ricavare dai diplomi pervenutici sono: Angelo diacono nel 1138 (n. 34), Guido, detto Butirro, cappellano del vescovo³⁷ nel 1155 (nn. 9 e 36), Ugo notaio della chiesa di S. Pietro nel 1158 (n. 37), Giovanni Bono scriba del vescovo nel 1188 (n. 10) e Rainucino notaio, scriba del vescovo nel 1206 e 1212 (nn. 14 e 15): i primi due soli, dunque, non si dichiarano in qualche modo appartenenti alla categoria degli scrittori professionali di documenti, e ambedue a poca distanza dall'introduzione delle forme cancelleresche operata dal vescovo Enrico, alla quale è lecito supporre sia andata congiunta una riforma della cancelleria medesima. Ma è lecito supporre anche che questa riforma durasse poco e la forza stessa delle cose riportasse alle sue proporzioni naturali un ufficio che a Bologna non poteva non aver modesta importanza e che, cessato il primo impulso, il notaio del vescovado ne rimanesse insieme il capo e l'unico funzionario.

Infatti, non è da ritenersi supposizione infondata che, prima e dopo la riforma del vescovo Enrico (sia stata o no consigliata e diretta da Paolo Romano), per la documentazione dei loro atti i vescovi Bolognesi si servissero sempre e unicamente di un solo notaio. Il quale era dapprima ecclesiastico egli stesso, come il Pietro che roga la già citata enfiteusi del 959, e che si professa *diaconus et notarius s. Bononiensis Ecclesie*, e, probabilmente, anche il Leone *notarius et pri-*

³⁷ Era il maestro di diritto canonico: v. SARTI, FATTORINI, *De claris archigymnasii Bononiensis professoribus*, 2^a ed. Bologna 1888, vol. I, p. 362.

micerius s. Bononiensis Ecclesie dell'altra enfiteusi vescovile del 997 o 1012³⁸; certamente il Gerardo diacono e primicerio dei falsi diplomi di Adalfredo, la cui falsità, come si è più volte detto, non infirma la credibilità dell'escatocollo, nonché il Giovanni diacono del diploma del 1065. Finora si tratta di notai che non ci sono noti se non attraverso quei singoli documenti: ma col 1089 incontriamo un *Iobannes notarius s. Bononiensis Ecclesie*, che assai probabilmente deve identificarsi con Giovanni notaio di Pietro tabellone, già noto per le carte da lui rogate tra il 1079 e il 1101³⁹, il cui stato clericale appare assai dubbio. Lui morto sui primi del secolo XII, gli succede nell'ufficio di notaio vescovile un altro Giovanni, che si qualifica *clericus, primicerius et notarius s. Bononiensis Ecclesie*⁴⁰, che da più segni sembrerebbe essere stato discepolo del precedente o per lo meno aver appartenuto alla medesima scuola, e che è poi quello al quale sono dovuti i nostri nn. 2 e 4. Anche questo ci è noto attraverso la sua molteplice attività professionale, e si deve osservare che nelle sottoscrizioni de' suoi istrumenti non rogati nell'interesse del vescovado o del capitolo, compresi anche quelli di altri grandi enti ecclesiastici, egli omette costantemente d'indicare non solo la sua qualità di notaio della chiesa Bolognese, ma anche il suo stato clericale⁴¹. Egli è del resto l'ultimo dei notai vescovili appartenenti a quello stato, perché, a parte il Gerardo notaio del documento n. 7, di cui non possiamo dir nulla, già il suo successore, il notaio Ugo figlio di Giovanni tabellone, che roga documenti pel vescovo almeno dal 1143⁴² e svolge larga attività professionale, è sicuramente laico, come laici sono suo figlio Alberto ed Orabona, che si susseguono in quell'ufficio sino alla fine del secolo XII (questi ultimi tre nelle carte del vescovo e del capitolo si sottoscrivono *notarii ecclesie S. Petri* e S. Pietro è appunto il titolo della cattedrale Bolognese), e laici, tranne l'eccezione di Angelo diacono e Guido Butirro, sono i datari dei diplomi, più sopra elencati. Nel secolo XIII l'aumentato numero delle pergamene pervenuteci, che non si contano più a migliaia, a decine di migliaia, rende assai più difficile proseguire l'elenco, anche col sussidio dei documenti dell'archivio capitolare: ricorderemo solo Lanfranco da Pavia (1224-1238), Bolnisio d'Accursio (1211-1263), Benvenuto da

³⁸ Ed. CENCETTI, *Le carte del secolo X* cit., p. 80.

³⁹ Da uno spoglio ancora incompleto dei notai rogati delle carte Bolognesi del secolo XI, compiuto per preparare l'edizione di queste, mi risultano 19 documenti originali di questo Giovanni, contenuti nell'archivio di S. Stefano, buste 3-939, 4-940, 5-941, 6-942 e 33-969.

⁴⁰ Il suo più antico documento che io conosca è del 1101 (A. S. Bol., S. Stefano, 6-942, n. 3); il primo in cui si attribuisca le qualifiche indicate nel testo è del 1105 (A. S. Bol., S. Giovanni in Monte, 1-1341, n. 25), l'ultimo in cui compare è il diploma del 1130.

⁴¹ Vedi p. es. *Chart. Studii Bon.*, vol. III, pp. 47, 50, 53, 58, 68, 71.

⁴² Vedi *Chart. Studii Bon.*, vol. XII, p. 19.

Marano (1263-1280) e suo figlio Iacopo (1280-1295): ma questi sono per noi nomi sprovvisti di qualsiasi significato, e d'altronde già per il principio di quel secolo non sappiamo più se le qualità di notaio del vescovo e di notaio del capitolo coincidono ancora in quella di *notarius ecclesie S. Petri*: ben presto, anzi, diveniamo sicuri del contrario, perché ci è pervenuta notizia di più di un notaio addetto contemporaneamente al foro vescovile, del quale disgraziatamente sono andate perdute le carte più antiche.

Ritornando ora ai secoli precedenti il XIII, può affacciarsi un dubbio alla mente del ricercatore. Si è visto che alcuni dei cancellieri vescovili portano il solo titolo di *notarius* o di *scriba episcopi*, altri hanno invece quello di *primicerius*: e ricordando il significato a quest'ultimo attribuito non solo nella cancelleria pontificia ma anche nella più prossima Ravennate da una parte, e in genere nei collegi notarili dell'Italia romanica dall'altra, si potrebbe essere tentati di supporre l'esistenza di una gerarchia, nella quale gli uni (i primiceri) fossero sopraordinati in qualche modo agli altri (i semplici notai e gli scribi). L'ipotesi sarebbe seducente, anche perché, tra l'altro, potrebbe offrire il bandolo per la soluzione del problema dell'ordinamento del notariato Bolognese nei secoli XI e XII, di cui non si ha traccia (mentre è noto che nel territorio romanico i notai erano generalmente ordinati in forme corporative); ma non resiste alla critica. Se veramente fosse esistito un capo dei notai col titolo di primicerio, ne troveremmo tracce assai più sicure nel materiale documentario Bolognese, sufficientemente ricco per il secolo XI e veramente copioso per il XII, e ciò non è; se il titolo di primicerio alludesse all'ufficio di capo della cancelleria, troveremmo contemporaneamente notai e primicerio, mentre non li abbiamo trovati che successivamente; se esprimesse una posizione di preminenza sugli altri notai cittadini, chi ne è investito ne userebbe costantemente, e invece il notaio Giovanni lo usa soltanto nelle carte vescovili e capitolarie, trascurandolo sistematicamente in tutte le altre; se infine quella dignità fosse congiunta stabilmente all'ufficio di notaio vescovile, spetterebbe a tutti coloro che compaiono rogatori di carte e diplomi dell'episcopio, poiché si è visto che almeno fino agli inizi del secolo XIII non si trova mai più di una sola persona addetta a quell'ufficio, e invece Giovanni notaio di Pietro tabellone si qualifica soltanto *notarius s. Bononiensis Ecclesie*. Si dovrà piuttosto osservare che il titolo primiceriale appare usato solo da quei notai vescovili che ci risultano anche appartenere allo stato ecclesiastico e non usato da quelli che sappiamo essere stati laici: ne dobbiamo concludere che esso aveva effettivamente relazione con un'attività documentaria, cioè notarile e cancelleresca, ma corrispondeva a una dignità ecclesiastica, a un ufficio capitolare, che poteva essere occupato dal cancelliere allorché fosse chierico, ma non gli spettava quando appartenesse al laicato. Nulla quindi che si riferisca a un possibile ordinamento corporativo del notariato cittadino o ad un ordinamento gerarchico della cancelleria vescovile.

Resta, da ultimo, ancora una questione: l'influenza della cancelleria pontificia su quella vescovile. Tale influenza è generalmente ammessa, anzi postulata, da tutti coloro che, di proposito od occasionalmente, hanno trattato della diplomazia dei documenti ecclesiastici: e, in effetto, è comprensibile che gli autori e i dettatori di quei documenti, quando volevano usare forme solenni, si ispirassero al modello più noto, più ovvio e più stabile di atti del genere. Ma si tratta per lo più di affermazioni del tutto generiche, e nessuno – crediamo – si è incaricato di esaminarne l'effettiva consistenza e determinarne sicuramente i limiti e i modi.

Per conto nostro, e per quel che ci riguarda, cominceremo ad escluderla decisamente nei modelli che ci sono offerti dai diplomi che abbiamo detto «di tipo Adalfredo» (nn. 1, 29, 30), i quali mostrano chiaramente la loro indipendenza dai privilegi e dalle lettere pontificie della medesima epoca, e si lasciano piuttosto riconnettere per alcuni particolari ai documenti regi e imperiali. Ugualmente è affatto da escludere qualsiasi influenza del genere in quel gruppo di concessioni che assume la veste degli atti notarili di donazione: si può cominciarne a parlare solo col diploma del 1133, nel quale è evidente l'imitazione dei privilegi pontifici, con la prima riga in lettere allungate, il triplice *amen* finale, la rota, il benevalete, le sottoscrizioni. Ma anche qui l'imitazione non è immediata, perché modello di quel diploma non fu un documento pontificio, ma, come si è visto, un documento arcivescovile Ravennate, e per questa cancelleria è ben altro discorso. L'elaborazione successiva di questo modello porta al tipo di privilegio di cui abbiamo già esaminate le caratteristiche e che, in effetto, ha molti punti di contatto col privilegio semplice, che i papi usarono a partire da Innocenzo II, e l'affinità appare ancor più evidente quando si osservi che non sono rari i casi in cui questi hanno la formula di perpetuità dopo l'*inscriptio*, contrariamente a quanto afferma lo Schmitz-Kallenberg⁴³, secondo cui quella formula è propria dei soli privilegi solenni e nei semplici si trova al suo posto la *salutatio*. Anche la scrittura dei privilegi Bolognesi arieggia talvolta quella dei pontifici: si osservi, per esempio, l'ondulazione dell'occhietto della *s* minuscola prima del nodo, già notata nel nostro n. 6, e la si paragoni con quella, assolutamente identica, di un privilegio minore di Innocenzo II⁴⁴ dell'anno precedente. L'imitazione appare qui innegabile, e non conosco altro documento Ravennate che suggerisca anche questa volta l'idea di una dipendenza

⁴³ SCHMITZ-KALLENBERG, *Papsturkunden*, nel *Grundriss* del MEISTER, II Teil, Lipsia 1913, p. 94.

⁴⁴ Facsimile in BATTIELLI, *Acta Pontificum*, Città del Vaticano 1933 (Exempla Scripturarum, III), tav. 7. Anche nel documento riprodotto in questa tavola può notarsi la formula di perpetuità invece della *salutatio*.

mediata anziché immediata: ma è bene tener presente che il passaggio dalla forma più solenne a quella meno solenne (a quanto i documenti ci permettono di congetturare} è all'incirca contemporaneo a Roma e a Bologna, e potrebbe dipendere anche da tendenze cancelleresche generali alle quali abbiano obbedito così una cancelleria come l'altra, senza togliere, naturalmente, a quella pontificia una funzione direttiva preminente e una forza d'esempio assolutamente sconosciuta ai modesti notai vescovili Bolognesi. Quanto alla scrittura, l'ondulazione dell'occhiello si trova anche altrove, e del resto analoghi artifici appaiono comuni un po' da per tutto nel secolo XII quando si vuol dare solennità allo scritto: lo stesso ondeggiamento, per esempio, si può trovare nel decreto dei consoli Pisani del 1154 già da noi ricordato a proposito appunto di quel diploma e anche, trasferito alle aste verticali allungate, nel nostro n. 13.

Analogo discorso si può fare per il passaggio alle forme del mandato e della lettera patente. Certo, alcuni documenti Bolognesi hanno tanta analogia coi mandati pontifici da potersi dire ricalcati su essi (p. es. il nostro n. 28): ma forme simili sono in quell'epoca comuni a tutte le cancellerie vescovili e sono per di più insegnate in tutte le scuole di *ars dictandi* e proposte a modello nei più diversi trattati, per esempio in quelli editi nel notissimo volume del Rockinger. La scrittura, poi, può aiutarci ancor meno che nel secolo precedente: nei documenti pontifici è certo elegante, curata, spesso stilizzata, ma non specialissima: anzi, per lo più corrisponde ai caratteri generali delle minuscole cancelleresche italiane dell'epoca, e prive di significato, o quasi, noi crediamo perciò doversi ritenere le coincidenze grafiche che si trovano fra documenti vescovili e pontifici e che talvolta suggeriscono l'idea di «evidenti imitazioni»: in modo analogo si potrebbero trovare «evidentemente imitate» dalle bolle e dai *tituli* le scritture di centinaia di atti notarili e di numerosissime carte provenienti dalle più svariate cancellerie laiche italiane. Anche per il secolo XIII, dunque, noi supporremo una tendenza generale verso forme cancelleresche più semplici e più spedite, determinata certo dal progressivo intensificarsi delle necessità della documentazione e dalla gerarchia che conseguentemente si andava formando tra gli atti da documentare: questa tendenza trovò certamente la sua principale espressione nella cancelleria pontificia, che ne dette le prime e più diffuse applicazioni, ma si riversò anche (in questo a dir vero dovè avere gran parte l'esempio dei pontefici) nella dottrina dell'*ars dictandi*, e si fece sentire, in forme più o meno imperative, in ogni luogo. Sicché le cancellerie minori, come la vescovile Bolognese, obbedirono, a nostro parere, a impulsi diversi, fra i quali primeggiano le tendenze generali, l'insegnamento della scuola e la cosciente imitazione delle forme cancelleresche pontificie. In tal modo si formarono quei tipi di mandati e di patenti che abbiamo trovato a Bologna, ma che non mancano d'esempi in altri luoghi (noi ne conosciamo, per es.,

degli arcivescovi di Milano e di Ravenna, dei vescovi di Torcello, di Mantova di Modena, di Cervia, di Faenza, di Arezzo, di Fiesole, ecc.) e apposite ricerche farebbero certamente riconoscere comuni a tutte le cancellerie vescovili.

VI

In conclusione, a Bologna, dopo un primo periodo in cui per influsso dei vescovi tedeschi si usa un tipo di diploma del quale non è possibile rilevare con precisione le caratteristiche per la scarsità e la poca sicurezza degli esemplari pervenuti, si ha un periodo (1089-1131) nel quale le concessioni anche graziose sono documentate nelle forme degli atti notarili, e precisamente delle donazioni. Più tardi (1133-1232) per influenza immediata della cancelleria arcivescovile Ravennate, ma obbedendo a tendenze assai più generali, si elabora un tipo di privilegio caratterizzato dalle formule del protocollo scritte in lettere allungate, dall'apprezzazione alla fine del testo che man mano scompare, dalle sottoscrizioni dei vescovi e dei canonici, dall'irregolare presenza del *datum*; infine, a causa di una mutazione della prassi cancelleresca, dipendente soprattutto da cause non diplomatiche ma storiche, si abbandona l'uso dei privilegi e si inizia quello delle lettere e dei mandati, che durerà sino a tutto il secolo XIII e oltre.

